



In evidenza questo mese:

- A.N.CO.T, Celestino Bottoni confermato Presidente
- Monitoraggio nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche
- Speciale Dichiarazione dei Redditi 2023 (Prima parte)



All'interno contributi a cura di:



INDICE

Pillole Associative

A.N.CO.T, Celestino Bottoni confermato Presidente.....	03
Monitoraggio nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche.....	06

Soluzioni di Pratica Fiscale

Speciale Dichiarazione dei Redditi (prima parte)

Il quadro RA nel Modello Redditi 2023	07
Il quadro RB nel Modello Redditi 2023	11
Il quadro AC nel Modello Redditi 2023	15
Il quadro RC nel Modello Redditi 2023	17
Il quadro RE nel Modello Redditi 2023.....	24
Il quadro RF nel Modello Redditi 2023.....	28
Il quadro RG nel Modello Redditi 2023.....	32
Il quadro LM nel Modello Redditi 2023	37
Il quadro RS nel Modello Redditi 2023.....	42
Il quadro RU nel Modello Redditi 2023	48
Il quadro LC nel Modello Redditi 2023.....	55
Il quadro RM nel Modello Redditi 2023.....	58
Il quadro RT nel Modello Redditi 2023.....	61

Schede Operative di Sintesi

Guida pratica per il deposito del bilancio.....	63
---	----

**In questo numero diamo spazio alla prima parte dello "Speciale Dichiarazione dei Redditi 2023". La seconda parte sarà trattata nel numero di giugno.
Buona lettura!**

A.N.CO.T, Celestino Bottoni confermato Presidente

La rielezione alla fine del Congresso Nazionale che si è svolto ad Assago.

A cura di Roberto Valeri



Il Presidente Celestino Bottoni con Andrea D'Onofrio

Celestino Bottoni guiderà l'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi anche nel quadriennio 2023-2027. La riconferma è arrivata al termine dell'undicesimo Congresso Nazionale dell'A.N.CO.T, che si è svolto presso l'NH Milano Congress Center di Assago lo scorso 20 maggio: il giorno precedente, l'Assemblea Nazionale aveva già approvato il Bilancio 2022.

I 214 delegati provinciali hanno in maggioranza votato gli indirizzi programmatici del Presidente uscente, al quale si contrapponeva il candidato **Andrea D'Onofrio**. Al termine delle votazioni Celestino Bottoni ha ottenuto 167 preferenze, Andrea D'Onofrio 43 voti mentre le schede nulle sono state 4.

“È stato un congresso molto partecipato – ha dichiarato a caldo il neoeletto presidente – e questo aspetto non può che essere positivo, un indice della democraticità dell'associazione e della possibilità che tutti possano dare un contributo fattivo alla nostra crescita. A tal proposito, desidero ringraziare il presidente dell'assemblea **Ernesto Rimoldi** per l'ottima conduzione delle attività congressuali con professionalità e imparzialità”.

Sulle motivazioni che hanno portato alla riconferma, il Presidente Bottoni si è soffermato “sul fatto che la mia candidatura è nata in continuità e sulla scia dell'esperienza pluriennale maturata, durante il quadriennio precedente del mio mandato da Presidente Nazionale. “Insieme” è sempre stato il mio mantra, ho svolto per quattro anni il mio incarico insieme all'intero gruppo dirigente, ho sempre agito “al plurale” e l'intero gruppo dirigente ha superato uno dei periodi più difficili che l'A.N.CO.T abbia mai vissuto. Addirittura, grazie alle competenze e all'abnegazione del gruppo dirigente, siamo anche riusciti a migliorare e a ottimizzare quanto fu già oggetto del Programma 2019-2023, nonostante le limitazioni e gli inevitabili cambiamenti che sono stati imposti dalla pandemia Covid-19. Sarò il presidente di tutti e lascerò sempre una porta aperta a tutti per un dialogo costruttivo che porti ad una condivisione di intenti”.

Nella sua relazione precedente alle operazioni di voto, Celestino Bottoni ha ricordato quanto realizzato a partire dal 2019 e fino al 2023: nonostante la pandemia, l'A.N.CO.T non ha mai interrotto la sua attività di formazione, grazie alla piattaforma "Hub A.N.CO.T", con il sistema di Crm che consente oggi ad ogni Presidente di controllare, in piena autonomia ed in tempo reale, la formazione degli iscritti della propria provincia e la regolarità dei relativi versamenti delle quote associative. Inoltre, permette di effettuare invii massivi di mail e comunicazioni. Nel corso di questi appuntamenti formativi, sono state illustrate anche le funzionalità delle altre due novità informatiche: la Tessera Digitale e l'App A.N.CO.T, per rimanere sempre vicini agli associati anche se da lontano.

"Abbiamo fortemente voluto orientarci verso l'innovazione tecnologica degli uffici e di tutta la struttura – ricorda Bottoni - mettendo a disposizione dei Presidenti Provinciali uno strumento che li renda autonomi e indipendenti nella gestione delle Sezioni. Un modo, questo, per rispettare e dare concreta attuazione all'art. 1 dello Statuto Provinciale, laddove, oltre all'autonomia giuridica e patrimoniale, prevede anche l'autonomia amministrativa. Finalmente, nel 2023 sono riprese le giornate formative in aula. Sempre in tema di innovazione tecnologica e per garantire la più ampia partecipazione ai webinar formativi, è stata implementata la struttura informatica della nostra piattaforma, portando da 500 a 3.000 la capienza massima degli utenti in simultanea. Il cablaggio della rete in fibra ha consentito di non avere mai problemi di trasmissione".



Il nuovo Consiglio

Il servizio "**TuttoQuesiti**" ha ampliato la sua funzione, negli ultimi cinque anni, arrivando a rispondere, nel quadriennio, a **1.689** richieste, trovando un forte riscontro tra i tanti Associati che ne hanno usufruito. Il *team*, composto dagli associati Serenella Ciancilla, Antonio Cirabisi, Patrizia Di Luigi, Paolo Principi, Salvatore Spada e Stefano Trevisani è stato coadiuvato dai due *tutor* d'eccezione: il Dottor Franco Ricca, sin dall'inizio e il Dott. Nicola Forte, dal 2023.

L'attività politica dell'associazione “ha visto lo sviluppo della nostra progettualità attraverso la collaborazione con le confederazioni con cui abbiamo rilevato un'unità d'intenti, come Cna e Aepi”.

“Continueremo – ha concluso Celestino Bottoni - a pretendere un maggior rilievo al ruolo svolto dalle associazioni di professionisti non regolamentati, in base alla Legge n. 4 del 2013, per la valorizzazione dei servizi professionali puntando alla riconoscibilità delle competenze dei nostri associati sul libero mercato, anche attraverso la certificazione di conformità alla norma tecnica UNI. In questo senso, proporremo attraverso Aepi e CNA un intervento legislativo per delineare le modalità di una coesistenza di certificazioni delle competenze su base volontaria e certificazione pubblica”.

Il Presidente neoeletto ha ringraziato il Governo “per aver avuto sensibilità ed attenzione nei confronti di uno storico problema dei tributaristi, attraverso l'Ordine del Giorno proposto dal Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in merito all'estensione ai tributaristi, ex Legge 4/2013, della competenza ad apporre il visto di conformità”.



La platea del Congresso di Assago

Monitoraggio nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche

L'A.N.CO.T ha avviato un'analisi per la definizione dei danni subiti.

A cura di **Vittorio Bellagamba**

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi ha avviato un monitoraggio per analizzare i danni subiti dai professionisti conseguenti all'alluvione che ha interessato l'Emilia-Romagna e la parte nord delle Marche.

La Tesoreria Nazionale dell'associazione dei tributaristi ha iniziato a contattare direttamente i presidenti regionali e provinciali per conoscere quali sono i danni subiti dagli studi dei consulenti.

“Come è già avvenuto per altri tragici eventi che si sono verificati negli ultimi anni – ha detto **Celestino Bottoni** Presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi – abbiamo deciso di avviare il monitoraggio per una prima ricognizione dei danni. Una volta che avremo il quadro un po' più definito dei danni subiti dagli studi dei consulenti tributaristi, avvieremo un confronto con le istituzioni per evidenziare tale preoccupante situazione. Inoltre, come è avvenuto anche in occasione dei terremoti del centro Italia, metteremo a disposizione dei colleghi che sono stati colpiti dalla calamità le risorse del Fondo di Solidarietà per eventi straordinari, appositamente istituito nel nostro bilancio a seguito della decisione assunta dal Consiglio Direttivo”.

Il quadro RA nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i **redditi dei terreni**.

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Per comprendere più semplicemente la differenza fra i due:

1. Attività svolta dal proprietario: al proprietario del terreno o titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola.
2. Attività svolta da terzo: il reddito dominicale spetta al proprietario mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

L'art. 32, comma 2 del TUIR, considera attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività cd. connesse, di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno;
- energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaico fino a 260.000 kWh/anno;
- prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.

Il quadro RA non presenta variazioni strutturali rispetto al precedente periodo.

È confermata l'esenzione IRPEF per il reddito agrario e dominicale di coltivatori diretti e IAP.

La legge di Bilancio 2023, nello specifico l'art. 1 comma 80 della L. 29 Dicembre 2022, n.197, ha prorogato per l'anno 2023 l'agevolazione prevista dal comma 44 dell'art. 1 della L. n. 232/2016, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari.

Dall'anno 2017 fino al 2023, pertanto, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.

Soggetti obbligati

- Proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita (in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno);
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Inoltre:

1. Non si dichiarano i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. cava, miniera). Da dichiarare in redditi diversi.
 2. Non si dichiarano terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili ecc.), né i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali.
- Per il calcolo del reddito dei terreni, i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Tale rivalutazione non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni previste per le agevolazioni rivolte all'imprenditoria giovanile in agricoltura.

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento. Quest'ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Compilazione

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Se nel corso del 2022 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Per ciascun terreno, è necessario indicare i dati che seguono.

I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

- “1” proprietario del terreno non concesso in affitto;
- “2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- “3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- “4” conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;
- “7” titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
- “8” titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- “9” titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

[segue]

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6: in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

“2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'IRPEF;

“3” terreno in conduzione associata;

“4” terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righe senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta. **Colonna 10** (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righe (compilando la casella “Continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il quale non è dovuta l'IMU. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU ed il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Esempio di compilazione

Il signor Verdi prende in affitto un terreno avente rendita dominicale pari a € 30 e rendita agrario pari a € 25.

Il canone d'affitto è pari a € 500 ed è corrisposto in regime non vincolistico.

Il Signor Verdi dichiarerà il terreno in affitto con la compilazione del quadro A tramite il codice "4".

Non va indicato il reddito dominicale in quanto tale componente reddituale è attribuita alla proprietà/possesso del terreno; il reddito agrario (€ 25) costituisce il reddito ricavabile dalla coltivazione o dall'uso del fondo. L'affitto pagato dal contribuente non assume rilevanza.

RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione
	0	4	25	365	100	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	IMU non dovuta	Coltivatore diretto/IAP	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile			Terreno
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0			

Il quadro RB nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RB è il quadro riferito ai **redditi dei fabbricati e altri dati**.

Si compone di due sezioni: la prima (RB1-RB11) utile per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14) necessaria per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro RB non presenta variazioni rispetto al precedente periodo.

Di seguito si definiscono i soggetti obbligati a compilare il quadro oggetto dell'articolo, nonché le modalità di compilazione.

Infine si vogliono evidenziare alcuni casi particolari.

Soggetti obbligati

- Proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Compilazione

La compilazione del quadro viene eseguita nella seguente modalità:

- nella colonna 1 va inserita la rendita catastale. Si ricorda che in caso di immobili non censiti si deve indicare la rendita presunta (se venisse aggiornata la rendita, indicare quella nuova). Per gli immobili di interesse storico o artistico, la rendita va indicata al 50%.
- nella colonna 2 si inserisce il codice in base all'utilizzo:
 - 1 abitazione principale;
 - 2 immobile tenuto a disposizione o dato in comodato gratuito a persone diverse dai familiari (su questi immobili normalmente si paga l'Imu, pertanto non sono imponibili ai fini Irpef e addizionali);
 - 3 immobile locato in libero mercato (o patti in deroga);
 - 4 immobile locato con equo canone;
 - 5 pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina...), se iscritta in catasto con autonoma rendita;

[segue]

- 8 immobile locato a canone concordato e sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa. Si utilizza lo stesso codice anche se l'immobile è locato a canone concordato, si è optato per la cedolare secca e l'immobile si trova in uno dei Comuni dichiarati in stato di emergenza per eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28/5/14. Il reddito in questo caso sarà ridotto del 30% ai fini della tassazione ordinaria, la cedolare secca invece sarà agevolata al 10%;
- 9 immobile che non rientra in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17. Per esempio: pertinenza di un immobile tenuto a disposizione; immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero; ecc.
- 10 abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza o utilizzata come abitazione principale da uno o più comproprietari diverso dal dichiarante (ad esempio, se padre e figlio posseggono un appartamento in cui vive solo il figlio che lo dichiara col codice "1", mentre il padre vive in una casa di sua esclusiva proprietà);
- nella colonna 3 vanno compilati i giorni di possesso. Come per quadro RA, se vi è un immobile indicato su più righe, il totale dei giorni per i quali viene dichiarato non può superare i 365. I fabbricati di nuova costruzione vanno dichiarati dalla data in cui diventano idonei all'uso cui sono destinati o dall'utilizzo del possessore;
 - nella colonna 4 si deve inserire la percentuale di possesso
 - nella colonna 5, da compilare in caso di locazione, indicare il codice che corrisponde alla percentuale di canone:
 - 1 per il 95% del canone di locazione sottoposto a tassazione ordinaria;
 - 2 per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano tassati in via ordinaria per il 75% del canone;
 - 3 per il 100% del canone di locazione tassato con la cedolare secca;
 - 4 per il 65% del canone percepito su immobili di interesse storico o artistico;
 - nella colonna 6, indica il canone calcolato in base alle percentuali indicate coi codici di colonna 5. Se l'affitto è relativo solamente ad una parte dell'anno, il canone di locazione annuo va indicato in proporzione ai giorni di durata della locazione che hai indicato a colonna 3. In caso di comproprietà va indicato comunque per intero a prescindere dalla quota indicata a colonna 4.
 - nella colonna 7, indicare il codice corrispondente al caso particolare:
 - 1 se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi calamitosi e il Comune ha rilasciato la certificazione di non imponibilità fiscale attestante la distruzione dell'immobile
 - 2 se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita
 - 3 se l'immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione previsti dal contratto, in tutto o in parte e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
 - 4 se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota
 - la colonna 8 va barrata se si dichiara lo stesso immobile su più righe, per indicare che quello che si sta utilizzando è la prosecuzione del precedente;
 - nella colonna 9, il codice catastale del Comune dove è situato l'immobile dichiarato
 - barrare la casella di colonna 11, se si opta per la cedolare secca sulle locazioni;

[segue]

- nella colonna 12 indicare il codice corrispondente alla situazione:
 - 1 fabbricato diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi (Se l'immobile è concesso in comodato tra genitori e figli, che lo utilizzano come abitazione principale, questo codice non va indicato perché è prevista la riduzione dell'Imu al 50% e non l'esenzione totale);
 - 2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu, come nel caso di abitazione principale di lusso o di pertinenze all'abitazione principale per le quali hai versato l'Imu (ad esempio per il secondo box);
 - 3 immobile a uso abitativo non locato, assoggettato all'Imu e situato nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile fa parte della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali per il 50%. Nb pertinenza da indicare con il codice "9" a colonna 2.
- barrare la colonna 13 per i contratti a canone concordato per i quali il contribuente ha scelto la cedolare secca e che si trovano nei Comuni in cui è stato deliberato nei 5 anni precedenti al 28/5/2014 lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Casi particolari da segnalare

In questa ultima parte si vogliono evidenziare alcuni casi particolari:

1. Immobile in comodato affittato: chi dichiara reddito?
2. Come si dichiara il reddito derivante dalle locazioni turistiche?

CASO 1

Nei casi in cui vi sia un contratto di comodato d'uso gratuito di un bene immobile, e tale contratto prevedesse la possibilità di locare l'immobile a terzi, chi andrebbe a dichiarare tale reddito?

Ogni qualvolta vi sia un reddito da locazione attraverso un contratto di locazione "lungo" (a canone libero, concordato o transitorio) relativo ad immobile concesso in comodato, tale reddito deve essere dichiarato fiscalmente dal comodante.

Per quale motivo? Il contratto di comodato non è un contratto ad effetti reali, bensì ad effetti obbligatori. Il comodatario pertanto, acquisisce nei confronti del bene che ha ricevuto un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Al termine del contratto il comodatario sarà tenuto a restituire il ben, allo stesso stato in cui lo ha preso in godimento. Fiscalmente questo aspetto è di fondamentale importanza: è questo elemento ad essere determinante, in quanto la titolarità del reddito fondiario non si trasferisce ma resta in capo al proprietario (comodante).

"I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33. Questo per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".

L'unica eccezione a questo passaggio è il caso contratti di locazione aventi finalità turistiche, inferiori a 30 giorni, su un immobile in comodato.

Tale eccezione è sancita dal D.L. n. 50/2017, il quale è intervenuto a modificare la normativa, prevedendo una particolare deroga in caso di locazione turistica. Questa normativa, in particolare, ha ampliato l'applicabilità della cedolare secca anche alle ipotesi della sublocazione e dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario.

L'estensione si motiva con il fatto che le locazioni turistiche possono essere concluse anche dal locatario che decida di sub-affittare l'immobile locato. Allo stesso modo, il comodatario che loca l'immobile ricevuto in comodato con locazioni turistiche, senza cedolare secca è tenuto a dichiarare il reddito nel quadro dei redditi diversi della propria dichiarazione.

[segue]

CASO 2

Ricollegandoci alle cosiddette locazioni turistiche o "locazioni brevi", si definiscono locazioni turistiche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Sotto questo ambito è fondamentale considerare che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo di imposta, si presume la natura imprenditoriale dell'operazione (con conseguente apertura posizione d'impresa).

La modalità classica di tassazione del reddito da locazione breve è la concorrenza del reddito a tassazione IRPEF. Il reddito da locazione breve, come reddito fondiario, concorre a diventare imponibile IRPEF per il 95% del proprio ammontare.

Si può applicare la cedolare secca per locazioni brevi? La cedolare secca si può applicare sia per Reddito Fondiario che per reddito diverso:

-Reddito fondiario: nel caso in cui si possa vantare di un diritto reale sull'immobile messo a reddito (proprietà, uso, usufrutto etc), la scelta per la Cedolare Secca si esegue nel quadro dei redditi fondiari.

-Reddito diverso: sia nel caso in cui si stia sublocando l'immobile, sia nel caso in cui si stia locando l'immobile ricevuto in comodato. La scelta per la Cedolare Secca in questo caso si fa nel quadro dei redditi diversi.

Attenzione: nel caso in cui il proprietario destini alla locazione breve 5 o più appartamenti, "a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile". Si dovrà quindi aprire una posizione imprenditoriale e dichiarare tale reddito nel quadro G.

Esempio di compilazione

Il sig. Verdi concede in comodato d'uso gratuito al Signor Rossi un immobile che quest'ultimo occupa come abitazione principale avendo la residenza anagrafica.

Immobile in comodato: rendita catastale: € 600 -percentuale di possesso: € 100%

Il Signor Verdi compilerà il quadro RB nel seguente modo:

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	600	10	365	100		0		<input type="checkbox"/> Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
	L781	<input type="checkbox"/>		REDDITI IMPONIBILI	0	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
				REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	<input type="checkbox"/>

Riprendendo il caso sopra esposto, se il Signor Rossi in regime di libero mercato concedesse a sua volta in locazione l'immobile al Signor Bianchi al prezzo di 500 euro/mese, come si compilerebbe il quadro ? Il Signor Verdi compilerebbe il quadro come di seguito:

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Giorni di possesso	Percentuale di possesso	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione
	600	3	365	100	1	5700		<input type="checkbox"/> Fabbricato
	Codice comune	Cedolare secca	Casi particolari IMU	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%		
	L781	<input type="checkbox"/>		REDDITI IMPONIBILI	5700	0	0	
				Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza	
				REDDITI NON IMPONIBILI	0	0	0	<input type="checkbox"/>

Con il secondo esempio si vuole evidenziare il caso di un soggetto comodatario (ROSSI), avente in comodato d'uso un immobile, che a sua volta loca tale immobile ad un soggetto terzo (BIANCHI). In tale ipotesi, come specificato precedentemente, il reddito derivante dalla locazione andrebbe dichiarato dal comodante (VERDI) e non dal comodatario.

Il quadro AC nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro AC deve essere compilato dagli **amministratori di condominio** in carica alla data del 31 dicembre 2022, al fine di comunicare:

- i dati catastali e identificativi del condominio, qualora siano stati effettuati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni;
- l'importo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal condomino nell'anno 2022 e i dati dei relativi fornitori.

Il quadro AC si compone di tre sezioni:

- la prima necessaria per indicare i dati identificativi del condominio;
- la seconda da compilare in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali;
- la terza per comunicare i dati dei fornitori del condominio, con l'esclusione dei dati relativi a:
 - forniture di acqua, energia elettrica e gas;
 - acquisti di beni e servizi per importi inferiori ad € 258,23 al lordo dell'Iva, effettuati per singolo fornitore nell'anno solare;
 - acquisti di servizi assoggettati a ritenuta d'acconto. Tali acquisti andranno inseriti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.

Come da risoluzione Agenzia Entrate n. 74/2015, il quadro AC non deve essere compilato in caso di condomini con non più di otto condomini per i quali non sia stato nominato in via facoltativa un amministratore.

Nel caso in cui l'amministratore svolga la sua attività per più condomini, è tenuto a compilare un quadro AC per ognuno di essi.

Da evidenziare che, se l'amministratore decide di presentare la propria dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730/2023, dovrà fornire le informazioni richieste dal quadro AC attraverso lo specifico quadro K previsto sul mod. 730.

Non si segnalano modifiche del presente quadro rispetto a quello del precedente modello Redditi 2022 anno 2021.

[segue]

Redditi PF 2023	SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2							
	SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	Subalterno 7	
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1			Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3			
	SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2							
			Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nascita (sigla) 7			
			Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato Estero 9						
Redditi SP 2023	SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2							
	SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	Subalterno 7	
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1			Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3			
	SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2							
			Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia 7			
			Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato estero 9						
Redditi SC 2023	SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2							
	SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	Subalterno 7	
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1			Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3			
	SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2							
			Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia 7			
			Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato estero 9						

Il quadro RC nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RC è riservato all'esposizione dei dati relativi ai **redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2022**.

I dati che confluiscono nel quadro RC del Modello Redditi trovano la loro fonte nella Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d'imposta, sia esso datore di lavoro sia ente pensionistico, oppure nella certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (si pensi ad esempio, alla figura del lavoratore domestico ed alla certificazione rilasciata dal privato).

Dal punto di vista strutturale, il quadro RC si presenta suddiviso in **sei distinte Sezioni**, destinate alla dichiarazione dei dati relativi ai redditi erogati dal sostituto d'imposta (o non, *cfr. supra*) ed alle ritenute subite in sede di erogazione dei redditi stessi:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione, per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (**Sezione I**);
- altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (**Sezione II**);
- ritenute Irpef, addizionali regionale e comunali all'Irpef ed acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2023, trattenute dal datore di lavoro (**Sezione III**);
- ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato (**Sezione IV**);
- riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (**Sezione V**);
- detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (**Sezione VI**).

Il quadro RC, nel modello Redditi 2023, non presenta novità rispetto alla formulazione dell'anno precedente, né modifiche che ne investano la struttura: nel prosieguo si proporranno, quindi, esempi di compilazione del quadro riferite a fattispecie d'interesse.

Esempio di compilazione

Come è noto, la "fonte" dei dati da riportare nel quadro RC è la Certificazione Unica 2023, da rilasciarsi ai percettori dei redditi in essa indicati entro il 16 marzo 2023, a cura del soggetto erogante (datori di lavoro). Supponiamo, quindi, il seguente caso.

CASO 1

La sig.ra Maria Rossi, assunta a tempo indeterminato dalla Impresa Alfa Srl, presenta una Certificazione Unica 2023 relativa al reddito di lavoro dipendente percepito per l'anno d'imposta 2022 contenente i seguenti dati:

CERTIFICAZIONE UNICA 2023		CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO		2022
DATI ANAGRAFICI				
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA				
Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2		Nome 3
01234567890		IMPRESA ALFA SRL		
Comune 4		Prov. 5	Cap. 6	Indirizzo 7
PESCARA		PE	65129	VIA DELLE IMPRESE, 100
Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9		Codice attività 10
				Codice sede 11
Codice fiscale sostituto subentrante 12				
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME				
Codice fiscale 13		Cognome o Denominazione 14		Nome 15
RSSMRA00A00A111X		ROSSI		MARIA
Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Provincia di nascita (sigla) 19	Categorie particolari 20
F	00 01 0000	PESCARA	PE	
Eventi eccezionali 21				
Casi di esclusione dalla precompilata 22				
Stato estero 23				
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2022				
Comune 24		Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023				
Comune 28		Provincia (sigla) 29	Codice comune 30	Fusione comuni 31
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE				
Codice fiscale 32				
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI				
Codice di identificazione fiscale estero 33		Località di residenza estera 34		
Via e numero civico 35		Non residenti Schumacker 36		Codice Stato estero 37
DATA giorno mese anno 15 03 2023		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA		

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati			
DATI PER LA EVENTUALE COMPILOZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		12,909,17									
REDDITI		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI				RAPPORTO DI LAVORO					
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente		Pensione		Data di inizio		Data di cessazione		In forza dal 31/12	Periodi particolari
		365				13 07 2020				X	
Redditi erogati in franchi											
RITENUTE		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2021 trattenuta nel 2022		Addizionale regionale 2022 rapporti cessati			
		1,089,11		171,69		200,61					
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
Saldo 2021		Acconto 2022		Saldo 2022		Rapporti cessati 2022		Acconto 2023			
92,77		27,83		75,44				30,98			
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2022							
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA									
Acconto 2022		Saldo 2022		su trattenute 2022 a saldo		su trattenute 2022 in acconto					
ASSISTENZA FISCALE 730/2022 DICHIARANTE		Esito		Assistenza fiscale dovuta		730/4 integrativo		730/4 rettificativo			
		51		52		54		55			
		SALDO IRPEF 2021									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
61		62		63		64					
		ADDIZIONALE REGIONALE 2021									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione			
71		72		73		74		75			
		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune			
81		82		83		84		85			
		SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2021									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato					
91		92		93		94					
		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO				ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA					
Trattenuto		non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto					
101		102		111		112					
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Codice Comune		Prima rata di acconto cedolare secco	
121		122		123		124		125		126	
Secondo o unica rata di acconto cedolare secco		Richiesta di minor acconto		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secco sospesi			
127		128		131		132		133			
		INTERESSI PER RATEAZIONE									
Erario		Regione		Comune							
141		142		143							
		INTERESSI PER INCAPENZA/RETTIFICA									
Erario		Regione		Comune							
151		152		153							

ASSISTENZA FISCALE
730/2022
CONIUGE

		SALDO IRPEF 2021			
		Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
261		262	263	264	
		ADDITIONALE REGIONALE 2021			
		Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
271		272	273	274	275
		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021			
		Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
281		282	283	284	285
		SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2021			
		Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
291		292	293	294	
		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA	
		Trattenuto	non trattenuto	Trattenuto	non trattenuto
301		302		311	312
	Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto	Accanto addizionale comunale all'Irpef	Primo rata di acconto cedolare secca
	321		322	323	324
	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto	Accanto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Primo rata di acconto cedolare secca
	327		328	329	330
ONERI DETRAIBILI		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
		341	342	343	344
		345	346	347	348
DETRAZIONI E CREDITI		Importo lordo	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose
		351	352	353	354
		2.969,11			
	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	365	Credito per famiglie numerose recuperato	366	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati
	365	366	367	1.880,00	
	Totale detrazioni per oneri	369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione
	369	370	1.880,00	371	1.089,11
	Credito per canoni di locazione recuperato	373	Totale detrazioni	374	Imposta netta
	373	374	375	376	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
	Codice stato estero	377	Anno di percezione reddito estero	378	379
	377	378	379	380	380
CREDITO D'IMPOSTA APE		Utilizzato	Rimborsato		
		381	382		
COMPARTO SICUREZZA		Compensato erogato	Detrazione fruita	Detrazione non fruita	
		383	384	385	
TRATTAMENTO INTEGRATIVO		Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio
		390	391	392	393
		1	1.200,00		
		394	395	396	397
		394	395	396	397
		398	399	400	401
		398	399	400	401
		402	403	404	405
		402	403	404	405

11

Il reddito da lavoro dipendente come risultante dalla CU2023 di cui sopra dev'essere dichiarato nella Sezione I del quadro RC, nel modo che segue:

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DEPENDENTE E ASSIMILATI												Altri dati
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	1	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2023)	3	12.909,00	4			
RC2								,00				
RC3								,00				
RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Opzione o rettifica Tass. Ord.	Tassa Sost.	Assenza Requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria			
RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)											
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Redditi PF 2022

Indicare in Colonna 1 la "Tipologia di reddito":
il codice **2** indica i redditi di lavoro dipendente
e/o assimilati

La Colonna 2 va compilata in presenza di red-
dito da lavoro dipendente o l.s.u.: il codice **1**
indica il tempo indeterminato.

Il rigo RC6 va valorizzato indicandovi i giorni di lavoro riportati al punto 6 della CU2023 allo scopo di determina-
re il periodo dell'anno per cui spetta la detrazione ex art. 13 Tuir: infatti, i contribuenti che percepiscono redditi
di lavoro dipendente, pensione ed assimilati possono fruire di detrazioni d'imposta - da indicare nel rigo RN7
colonna 1 o RN7 colonna 2 - calcolate in base, oltre che al reddito complessivo, all'ammontare del reddito di
lavoro e rapportate al periodo di lavoro stesso.

**N.B. La detrazione indicata nel successivo rigo RN7 colonna 1 o 2 può non coincidere con il valore ripor-
tato nel punto 367 della CU2023: ciò in quanto al fine di determinare la detrazione spettante si tiene conto
della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abita-
zione principale e le relative pertinenze e, per i redditi al quadro RC, dei giorni di lavoro o di pensione.**

I dati relativi alle ritenute subite vengono, invece, riportati nella **Sezione III** del quadro RC:

Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2023 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2023)	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2023)	Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2023)	Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 29 CU 2022)
RC10		1	2	3	4	5
		1.089,00	172,00	28,00	75,00	31,00
	Ritenute imposta sostitutiva R.I.T.A.	6				
		,00				

Infine, dev'essere valorizzata la **Sezione V** con i dati relativi al c.d. "trattamento integrativo" che trovano espo-
sizione nei punti 390-403 della Certificazione Unica: si tratta di una somma - che non concorre alla formazione
del reddito complessivo del percettore - riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati, a partire dal 1° luglio 2020. L'importo del trattamento integrativo, a far data dal 2022, ammonta a
1.200 Euro in ragione d'anno d'imposta, per quei lavoratori la cui imposta, calcolata considerando esclusiva-
mente i redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, risulta essere superiore alle detrazioni per
lavoro dipendente e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 Euro.

Redditi PF 2023	Sezione V Riduzione Pressione Fiscale RC14				Esenzione percettori e docenti		Esenzione impatriati	
	1	2	3	1.200,00	3	,00	4	,00

Riportare, in colonna 1, il codice indicato nel punto 390 della CU 2023: il codice 1 indica che il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In colonna 2 va, quindi, riportato l'importo erogato dal sostituto d'imposta ed esposto nel punto 391 della Certificazione Unica.

Riporto del trattamento integrativo in presenza di più certificazioni

Si supponga che la sig.ra Maria Rossi abbia avuto, nel corso del 2022, due distinti rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno e sia in possesso di due modelli di Certificazione Unica per redditi erogati da datori di lavoro differenti e **non conguagliati**. Si ipotizzi, quindi, che entrambi i datori di lavoro abbiano erogato il trattamento integrativo come risultante dai punti delle CU:

	TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
CU 1	Codice trattamento 390	1	Treatmento erogato 391	580,80	Treatmento non erogato 392	
	Codice trattamento 397		Treatmento erogato 398		Treatmento non erogato 399	
CU 2	Codice trattamento 390	1	Treatmento erogato 391	403,75	Treatmento non erogato 392	
	Codice trattamento 397		Treatmento erogato 398		Treatmento non erogato 399	

Secondo le istruzioni al mod. Redditi 2023, in presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati, il rigo RC14 del quadro RC andrà compilato nel seguente modo:

- in colonna 1 andrà riportato il codice 1, poiché in "almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica" è indicato il codice 1 al punto 390;
- in colonna 2 andrà riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.

Redditi PF 2023	Sezione V Riduzione Pressione Fiscale RC14				Esenzione percettori e docenti		Esenzione impatriati	
	1	2	3	985,00	3	,00	4	,00

Diversamente, se uno dei datori di lavoro avesse conguagliato tutti i precedenti redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno, su indicazione del lavoratore, il rigo RC14 andrebbe valorizzato con i soli dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).

CASO 2

La sig.ra Maria Rossi è assunta a tempo indeterminato dalla Impresa Alfa Srl e presenta una Certificazione Unica 2023 relativa al reddito di lavoro dipendente percepito per l'anno d'imposta 2022 contenente i dati visti nell'esempio precedente. La stessa percepisce, inoltre, un assegno divorzile periodico ex art. 5 della L. 898/1970 dall'ex coniuge di importo pari a 200 Euro mensili.

Come è noto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. C) del Tuir:

- *i redditi derivanti da corresponsione di assegno di mantenimento o divorzile costituiscono reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir e devono, pertanto, essere dichiarati da parte del percettore nel quadro dove vengono dichiarati tali redditi.*

Quindi, ferma restando la compilazione degli altri righi del quadro RC come esposta nel caso precedente, andrà, in tal caso, valorizzata anche la Sezione II con l'indicazione dei dati relativi all'assegno periodico percepito dalla sig.ra Rossi:

Redditi PF 2023	Sezione II					
	Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7 Assegno del coniuge	X	Redditi (punto 4 e 5 CU 2023)	2.400,00	Altri dati ³
		RC8			,00	
		RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE	,00

Parallelamente, ai sensi del citato art. 10 del Tuir, l'importo corrisposto al coniuge costituisce onere deducibile per il coniuge che eroga l'assegno stesso: pertanto, da questi verrà riportato nel quadro RP del proprio mod. Redditi 2023, in deduzione dal reddito complessivo dichiarato nel medesimo.

Il quadro RE nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RE è da sempre dedicato alla dichiarazione dei **redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico**; si tratta di redditi conseguiti nell'esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, in forma individuale o in forma associata.

La determinazione del reddito dei Professionisti è caratterizzata da:

- **modalità "analitica"**, ossia come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e l'ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo, considerate deducibili dalla normativa tributaria; il reddito è ulteriormente ridotto dei contributi previdenziali e a carico del soggetto che li corrisponde;
- **principio di cassa**, ossia come differenza tra i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nell'anno oggetto di dichiarazione, rilevando a tal fine solo l'effettivo incasso e l'effettivo pagamento (all'opposto del principio di competenza temporale).

I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 ("Regime dei contribuenti Minimi")

I redditi di lavoro autonomo occasionale, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Le principali novità di quest'anno riguardano:

- l'introduzione di una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e risulta beneficiario del regime agevolativo previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga dell'agevolazione per ulteriori annualità, come previsto dall'art. 5, comma 5-ter del D.L. n. 34/2019;
- l'assenza di previsione di cause di esclusione ai fini ISA legate all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19;
- la piena di deducibilità dell'IMU corrisposta per l'immobile strumentale.

CAUSE DI ESCLUSIONE AI FINI ISA

Con la pubblicazione dei modelli ISA 2023 e delle istruzioni ai modelli Redditi si sono definite le cause di esclusione in vigore per l'anno d'imposta 2022. Si segnala che non sono più previste cause di esclusione di carattere straordinario legate all'emergenza Covid-19.

In base alle istruzioni attuali ai modelli dichiarativi, sono previste 14 cause di esclusione, alle quali corrispondono relativi codici di esclusione da indicare al rigo RE1 colonna 2:

RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
------------	------------------------------	---------------------------------------

Al tempo stesso si segnala che la Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, si è espressa favorevolmente circa l'individuazione di un'ulteriore causa di esclusione dall'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale esclusione risiede nell'impossibilità, per chi ha appunto aperto la partita Iva nel corso del 2021, di applicare determinati correttivi basati sulla contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d'imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021. I Professionisti che ricadono in questa eventualità sono quindi esclusi dall'applicazione degli indici, ma comunque tenuti alla presentazione dei modelli Isa.

DEDUCIBILITÀ IMU

A seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 commi 772-773 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si ha la piena deducibilità, anche dal reddito di arte e professione, dell'IMU relativa agli immobili strumentali a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per il primo anno quindi sarà possibile nel quadro RE, al rigo RE19 colonna 3, il 100% dell'importo corrisposto dal Professionista, nell'anno 2022, relativamente all'immobile strumentale utilizzato nell'esercizio della sua attività professionale:

RE19 Altre spese documentate	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	
(di cui ¹	²	³	⁴	
,00	,00	,00	,00	,00

LA STRUTTURA DEL QUADRO

Eccetto le poche novità sopra esaminate, il quadro RE si presenta identico al quello relativo all'anno 2021, e quindi con la consueta struttura identificabile in tre parti:

1) **da RE2 a RE6;** relativamente ai **compensi**, trova spazio l'elencazione dell'ammontare lordo complessivo dei compensi percepiti, derivanti dall'attività professionale o artistica (al netto dell'Iva, comprensivi di maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva in ambito Inps Gestione separata), gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (esclusi i danni dipendenti da invalidità permanente o da morte), l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali (relativamente a beni mobili strumentali rilevano solo se acquistati dopo il 4 luglio 2006), determinate ex art. 54, comma 1-ter del TUIR, derivanti da cessioni a titolo oneroso, risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento del bene, ed autoconsumo, ossia destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio della professione, ed infine compensi non annotati nelle scritture contabili tra cui quelli per adeguamento o aumento del risultato ISA.

[segue]

- 2) **da RE7 a RE20**; dedicati alle **spese**, vi si espongono i componenti negativi, rilevanti nella determinazione del reddito da lavoro autonomo, e quindi le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria/leasing, i canoni di noleggio e locazione non finanziaria, le spese per gli immobili strumentali all'esercizio dell'arte o professione, le spese del personale, i compensi corrisposti a terzi per prestazioni relative all'attività, i consumi per energia elettrica e per telefonia, gli interessi passivi ed infine altre spese quali quelle documentate e le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, di rappresentanza e di aggiornamento.
- 3) **righe da RE21 a RE26**; nell'ultima parte si arriva alla **determinazione del reddito di professione/arte dell'anno 2022**, data dalla differenza algebrica tra i compensi e le spese dettagliate in precedenza, evidenziando l'eventuale eccedenza di perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, fino a concorrenza dell'eventuale utile, e l'ammontare delle ritenute d'acconto Irpef, subite sui compensi professionali.
- Al rigo RE25 "Reddito (o perdita)" si avrà quindi l'emersione di un utile (da sommare agli altri redditi Irpef e da riportare nel quadro RN) oppure di una perdita, la quale dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN in quanto si prevede la sua concorrenza a formare il reddito complessivo di periodo.

Il quadro RF nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il reddito d'impresa imponibile è determinato, per le imprese in contabilità ordinaria, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR. Le variazioni saranno in aumento in presenza di costi non deducibili, mentre saranno in diminuzione in presenza di ricavi non tassabili o di deduzione costi differiti da precedenti esercizi.

Il **quadro RF** ha fatto spazio a nuovi codici per adeguarsi alle disposizioni della legge di bilancio 2023. Per esempio per indicare, rispettivamente, la minusvalenza e la plusvalenza che si genera per effetto della nuova disciplina dell'assegnazione di beni prevista all'articolo 1, commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, nel quadro RF è stato previsto, tra le altre variazioni in aumento (RF31) e in diminuzione (RF55) il codice 51.

Le principali novità del quadro RF, che verranno esaminate nel prosieguo, sono relative alle variazioni fiscali in diminuzione che riguardano:

- i contributi non tassabili per l'energia elettrica;
- il contributo non tassabile relativo al credito d'imposta beni strumentali;
- la facoltà concessa alle imprese di non effettuare gli ammortamenti civilistici;
- la valutazione delle crypto-attività.

CONTRIBUTI ENERGIA ELETTRICA

La rilevazione in contabilità ordinaria dei contributi relativi al credito d'imposta per l'energia elettrica (si veda al proposito quanto già evidenziato nella parte relativa alle novità del quadro RU) consiste nell'imputazione di un ricavo per contributo in conto esercizio non tassabile, per il quale si dovrà operare una variazione in diminuzione da iscrivere al rigo **RF55 codice 99**.

Esempio: Compilazione nel Modello Redditi del contributo energia elettrica rilevato in bilancio quale contributo non tassabile per € 1.000

Descrizione	Quadro RF
Contributo energia elettrica	Variaz. in diminuz. cod. 99

RF55	Altre variazioni in diminuzione	99	14	1.000	,00
		19	20		,00

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

È necessario rilevare contabilmente, quale contributo in conto impianti non imponibile, il credito d'imposta beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, L. n. 178 del 30 dicembre 2020, nonché il credito d'imposta "Beni Industria 4.0" e beni immateriali connessi agli investimenti in "Beni Industria 4.0", mediante iscrizione di un ricavo rinviato per competenza agli esercizi successivi con i risconti passivi, seguendo il piano di ammortamento del bene a cui si riferisce, oppure a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni.

I crediti d'imposta relativi ai beni strumentali, già analizzati all'interno della parte dedicata alle novità del quadro RU, sono relativi agli investimenti in:

- beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020
- beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016)
- beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016)

Esempio: Nell'anno 2022 spetta un credito d'imposta del 6% per l'acquisto di un macchinario nuovo del valore di € 25.000, coeff. Amm.to 25%, ridotto a 1/2 il primo anno (aliquota di ammortamento primo anno: 12,50%).

Il credito d'imposta beni strumentali nuovi è pari a € 1.500. Il credito d'imposta viene rilevato in contabilità inizialmente per € 1.500, viene poi rettificato del $100 - 12,50 = 87,50\%$ attraverso i risconti passivi, seguendo il piano di ammortamento del macchinario, restando a ricavi non imponibili per € 187,50 (che deriva da € $1.500 \times 12,50\%$). In sede di redazione del Modello Redditi si dovrà effettuare una variazione fiscale in diminuzione per € 187,50 al rigo **RF55 codice 99**.

Descrizione	Quadro RU	Quadro RS	Quadro RF
Credito d'imposta beni strumentali anno 2022	COD. L3	NO	Variazione in diminuzione RF 55 Codice 99

RF55 Altre variazioni in diminuzione	13	14	15	16	
			99		187
	19	20	21	22	00
	25	26	27	28	00

FACOLTÀ DI NON EFFETTUARE AMMORTAMENTI

Viene estesa al 2022 la possibilità di sospendere gli ammortamenti per i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, attraverso la riduzione fino al 100% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, optando per la deroga di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quater, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020.

Per effetto della sospensione il piano di ammortamento originario sarà prolungato di un anno e sarà obbligatorio destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non stanziata. Il Legislatore ha previsto la facoltà (non l'obbligo), di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente. Per le modalità operative contabili di gestione della sospensione potranno essere seguite le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9.

In questo modo si concede alle imprese di mantenere, nel bilancio 2022, il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'OIC nella sua bozza del documento interpretativo n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione degli ammortamenti" sottolinea come non sia previsto se la sospensione debba essere applicata al singolo cespite oppure alle classi intere di immobilizzazioni. Si ritiene quindi possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, oppure a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali, oppure, da ultimo, all'intera voce di bilancio.

Si ipotizzi che un impianto acquistato per 1.000 a metà dell'esercizio 2020 sia stato sottoposto ad un ammortamento del 20% a quote costanti. Negli esercizi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ci si avvale della possibilità di sospendere l'ammortamento, stanziando un ammortamento pari a zero. L'originario piano di ammortamento, che sarebbe terminato nell'esercizio 2025, per effetto della sospensione, si allunga di due anni e termina nel 2027.

Esercizio	Amm.to civile	Amm.to fiscale	Valore contabile netto	Valore netto fiscale	Variaz. fiscali
2020	0	100	1.000	900	-100
2021	0	200	1.000	700	-200
2022	0	200	1.000	500	-200
2023	200	200	800	300	-
2024	200	200	600	100	-
2025	200	100	400	0	+100
2026	200		200		+200
2027	200		0		+200

Nell'esercizio 2020 si dovrà effettuare nel modello Unico una variazione di segno negativo pari a -€100 da iscrivere al rigo RF55 codice 81. Facoltativamente negli esercizi 2021 e nel 2022 si farà la variazione di segno meno pari a -€ 200 sempre da iscrivere al rigo RF55 codice 81

RF55	Altre variazioni in diminuzione	81	14	200	,00
		19	20		,00

LA VALUTAZIONE DELLE CRIPTO ATTIVITÀ

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Con la legge di Bilancio 2023 (commi da 126 a 147, articolo 1) è stata prevista apposita disciplina fiscale per le "cripto-attività" includendole nel quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. La disposizione ha integrato l'articolo 110 del Tuir, inserendo il comma 3-bis, per effetto del quale, in deroga alla disciplina generale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, inoltre, ha stabilito che tale disposizione si applichi anche ai fini dell'Irap. Come illustrato dal Governo nella sua relazione, "resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo".

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni: il codice 71 in aumento (RF31) e il codice 94 in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività che non concorrono alla formazione del reddito.

Il quadro RG nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RG è destinato all'indicazione e determinazione del **reddito di impresa dei contribuenti esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone)**, di cui all'articolo 18, D.P.R. n. 600/1973, che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

Si tratta dei cosiddetti soggetti in **contabilità semplificata**, ossia coloro che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del Tuir, a condizione che nel precedente periodo d'imposta abbiano percepito ricavi per un ammontare non superiore:

- a 400.000,00 Euro, se imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a 700.000,00 Euro, se imprese aventi per oggetto altre attività,

considerando che per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si deve fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente.

Si segnala la novità con decorrenza 2023 introdotta dall'art. 1, comma 276, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023), che ha innalzato tali limiti a rispettivamente Euro 500.000 ed Euro 800.000.

La determinazione del reddito imponibile per questi soggetti, dal 1° gennaio 2017, non avviene più secondo il principio della competenza temporale, ma a seguito dell'articolo 1, commi da 17 a 23, della Finanziaria 2017 (L. n. 232/2016), all'articolo 66 si prevede l'applicazione del principio cassa; considerato le varie deroghe, si parla di un **regime "improntato alla cassa"**, e non di un regime di "cassa pura".

Il quadro RG non deve essere compilato dai soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oppure il "Regime dei Minimi" (regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111), per i quali è invece prevista la compilazione dell'apposito quadro LM.

Le principali novità di quest'anno riguardano la totale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, e le cause di esclusione dagli ISA; per il resto il quadro si presenta in continuità con il modello degli anni precedenti.

CAUSE DI ESCLUSIONE AI FINI ISA

Con la pubblicazione dei modelli ISA 2023 e delle istruzioni ai modelli Redditi si sono definite le cause di esclusione in vigore per l'anno d'imposta 2022.

Analogamente a quanto previsto per il quadro RE, si segnala che non sono più previste cause di esclusione di carattere straordinario legate all'emergenza Covid-19, che relativamente all'anno di imposta 2021 erano identificate con i codici 15, 16 e 17. In base alle istruzioni attuali ai modelli dichiarativi, sono previste 14 cause di esclusione, alle quali corrispondono relativi codici di esclusione da indicare al rigo RG1 colonna 2:

RG1	Codice attività	1	ISA: cause di esclusione	2
-----	-----------------	---	--------------------------	---

Al tempo stesso si segnala che la Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, si è espressa favorevolmente circa l'individuazione di un'ulteriore causa di esclusione dall'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale esclusione risiede nell'impossibilità, per chi ha appunto aperto la partita Iva nel corso del 2021, di applicare determinati correttivi basati sulla contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d'imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

Le imprese in semplificata che ricadono in questa eventualità sono quindi escluse dall'applicazione degli indici, ma comunque tenute alla presentazione dei modelli Isa.

DEDUCIBILITÀ IMU

A seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 commi 772-773 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si ha la piena deducibilità, anche dal reddito di arte e professione, dell'IMU relativa agli immobili strumentali a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per il primo anno quindi sarà possibile nel quadro RG, al rigo RG22 con il codice 23, il 100% dell'importo corrisposto dall'impresa in semplificata, nell'anno 2022, relativamente all'immobile strumentale utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale:

RG22 Altri componenti negativi	23	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	00	63	64	00	65		00

STRUTTURA DEL QUADRO

Il quadro RG come detto si presenta con la consueta struttura e funzionamento degli anni scorsi; al solito, a differenza del quadro RF, dedicato ai soggetti in contabilità ordinaria, nel quale si determina il reddito imponibile partendo dal risultato di bilancio ed apportando in dichiarazione variazioni in aumento e diminuzione dello stesso a seguito dell'applicazione della normativa fiscale, nel quadro RG il reddito imponibile è **determinato come differenza tra i componenti positivi imponibili e in componenti negativi deducibili indicati nel quadro RG.**

Possiamo dividere il quadro RG in 6 parti:

- **rigo RG1;** va indicato in colonna 1 il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività, tenendo presente che in caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi, e la colonna 2 deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause d'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- **da RG2 a RG12 inclusi;**

RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85				con emissione di fattura		2				
			(di cui	1	,00)		,00			
RG3	Altri proventi considerati ricavi						2	,00			
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili				ISA		2				
			1		,00			,00			
RG6	Plusvalenze patrimoniali				(di cui		1	,00			
)	2	,00			
RG7	Sopravvenienze attive							,00			
RG10	Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
		37	38	,00					39		,00
		RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)									

Trova spazio l'indicazione dei **componenti positivi** di reddito dell'impresa, dettagliati in ricavi tipici dell'impresa, altri ricavi, ricavi non annotati nelle scritture contabili (quali quelli per adeguamento o incremento del risultato ISA), plusvalenze patrimoniali e infine sopravvenienze attive ex articolo 88 TUIR; al rigo RG10 si indicano gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, ognuno dei quali è identificato da un codice (tra questi si citano redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima, i dividendi, e i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi);

- **da RG13 a RG24 inclusi;**

[segue]

		Art. 92		Art. 93		Art. 94				
RG13	Esistenze iniziali	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								,00	
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo								,00	
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione								,00	
RG18	Quote di ammortamento								,00	
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46								,00	
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali								,00	
RG22	Altri componenti negativi	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
		13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	
		19	,00	20	,00	21	,00	22	,00	
		25	,00	26	,00	27	,00	28	,00	
		31	,00	32	,00	33	,00	34	,00	
		37	,00	38	,00	39	,00	40	,00	
		43	,00	44	,00	45	,00	46	,00	
		49	,00	50	,00	51	,00	52	,00	
		55	,00	56	,00	57	,00	58	,00	
		61	,00	62	,00	63	,00	64	,00	65
PATENT BOX										
RG23	Reddito esente e detassato	(di cui		Ruling		Documentazione				
		1	,00	2	,00	3	,00			
		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/plusvalenze		Pesca e navi da crociera				
4	,00	5	,00	6	,00	7	,00			
RG24 B)	Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)									,00

Sono elencati tutti i **componenti negativi** di reddito rilevanti, in linea di massima in base al criterio di cassa ma con le dovute e numerose eccezioni, alcuni mediante un apposito rigo (si pensi ad esempio ai costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci al rigo RG15, oppure alle quote di ammortamento al rigo RG18), altri, e in numero decisamente più elevato, attraverso la collocazione nel rigo RG22 "Altri componenti negativi", ognuno dei quali ha una rispettiva casella di inserimento.

Dopo l'eventuale compilazione del rigo RG23, nel quale indicare la quota di reddito esente derivante dall'applicazione del Patent box, si arriva quindi al RG 24 che somma tutti i componenti negativi rilevanti.

- da RG25 a RG36 inclusi;

RG25	Somma algebrica (A - B)									,00		
RG26	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00		
RG27	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00					3	,00	
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)						Perdite non compensate	1	,00	2	,00	
RG29	Erogazioni liberali										,00	
RG30	Proventi esenti										,00	
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)										,00	
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria										,00	
di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15												
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	,00								2	,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti		Misura limitata 80%		Misura Piena		3				
		1	,00	2	,00					,00		
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)										,00	

Dopo l'elencazione dei componenti positivi e negativi di reddito fiscalmente rilevanti, si arriva quindi alla **determinazione del reddito di impresa, o dell'eventuale perdita, dell'imprenditore** al RG36, attraverso l'ulteriore indicazione di eventuali redditi (o perdite) derivanti da partecipazioni in società di persone o di capitali, l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato, e le quote spettanti ai collaboratori familiari al RG33, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

• da RG37 a RG38 inclusi;

		Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
RG37 Dati da riportare nel quadro RN		1	2	3	4
(di cui da art.5	5				
	,00	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	imposte delle controllate estere
	6	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00	,00
RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	1	Art. 92	Art. 93	Art. 94
		2	3	4	
		,00	,00	,00	,00

Il quadro LM nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro LM appartiene al novero dei c.d. “quadri reddituali”, in quanto destinato all’esposizione e determinazione dei redditi conseguiti, nel periodo d’imposta 2022, dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di arti e professioni che aderiscono ai seguenti regimi fiscali agevolati:

- regime di **vantaggio** per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
- regime **forfettario**, di cui all’art. 1, commi 54-59 della L. n. 190/2014 e successive modifiche normative.

Dal punto di vista strutturale, il quadro LM si presenta suddiviso in **quattro distinte Sezioni**, di cui le prime due, riservate alla determinazione del reddito imponibile, sono da compilarsi in via alternativa, a seconda del regime fiscale adottato:

- determinazione del reddito conseguito dai contribuenti in regime di vantaggio o c.d. minimi (**Sezione I**);
- determinazione del reddito conseguito dai contribuenti in regime forfettario (**Sezione II**);
- determinazione dell’imposta per entambi i regimi (**Sezione III**);
- esposizione delle perdite non compensate, ai fini del riporto ed eventuale utilizzo nelle dichiarazioni d’imposta successive (**Sezione IV**).

Con riferimento alle categorie di contribuenti destinatari del quadro in oggetto, si fa presente che la Sezione I risulta essere una sezione “residuale” in quanto a pannaggio esclusivo di quei soggetti che continuano ad applicare il c.d. “regime dei minimi” sino al suo naturale termine (compimento del trentacinquesimo anno di età): ciò in quanto, a partire dal 1° gennaio 2016 non è stato più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio ex D.L. n. 98/2011.

Le **novità** che interessano il quadro LM, nel modello Redditi 2023, non investono la struttura dello stesso, che permane inalterata, ma riguardano esclusivamente l’esposizione dei crediti d’imposta fruibili in entrambi i regimi agevolati di determinazione del reddito: in particolare, mentre le Sezioni I e II non subiscono modifiche, la Sezione III si arricchisce di nuove colonne per l’indicazione dei crediti d’imposta stessi.

CASO 1

Si consideri, a titolo di esempio, un contribuente forfettario che abbia i requisiti per fruire di un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati pari a 1.500 euro. Il dichiarante compilerà, anzitutto, il quadro CR, valorizzando il campo CR31 col codice "13" nel modo seguente:

Sezione XII		Codice	Importo	Residuo 2021	Rata 2020	di cui compensato nel Mod. F24	Quanto credito ricevuto per trasparenza
Altri crediti d'imposta		CR31 13	1.500,00	,00	,00	,00	,00

Quindi, "utilizzerà" il credito in diminuzione dell'imposta dovuta nel quadro LM, riportandolo nell'apposito rigo LM40, colonna 21.

Supponendo che quest'ultima ammonti a 700 euro, il quadro LM andrà così compilato:

LM39 Imposta sostitutiva						700,00						
LM40 Crediti di imposta	Bonifica ambientale	13	,00	Monopattini e serv. mob. elettr.	14	,00	Prima casa - under 36	15	,00	Sanificazione art. 32 DL 73/2021	16	,00
	Depuratori Acqua	17	,00	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario	18	,00	Canoni locaz. imp. turistiche - art. 5 DL 4/2022	19	,00	Social bonus	20	,00
	Sistemi accumulo integrati	21	,00	ITS Academy 30%	22	,00	ITS Academy 60%	23	,00	Attività fisica adattata	24	,00
	Altri crediti d'imposta	40	700,00							41	700,00	

Redditi PF
2023

N.B. Il totale dei crediti d'imposta, in colonna 41, non può essere maggiore dell'importo indicato al rigo LM39 ("imposta sostitutiva"): i singoli crediti vanno diminuiti di conseguenza

Il credito d'imposta per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati potrà, quindi, essere indicato per un importo complessivo massimo pari all'imposta sostitutiva dovuta, di cui al rigo LM39, fino all'abbattimento totale della stessa. Il residuo andrà riportato, secondo le indicazioni allegate al mod. Redditi 2023, nel quadro RN, al rigo RN47 - colonna 52 per il riporto nelle dichiarazioni successive:

RN47	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2021	31	,00	Deduz. start up RPF 2022	32	,00
	Deduz. start up RPF 2023	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	37	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2023	38	,00	Erog. sportive RPF 2023	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2023	40	,00
				Riscatto alloggi sociali RPF 2023	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	43	,00
	Prima casa under 36	44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	47	,00	Social Bonus	48	,00	Attività fisica adattata	51	,00
	Sistemi accumulo integrati	52	300,00	ITS Academy 30%	53	,00	ITS Academy 60%	54	,00

MODIFICHE AL RIGO LM40

Al medesimo rigo LM40 è stata, inoltre, eliminata la colonna denominata "Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionaria" relativa ai crediti d'imposta sorti "per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" ex art. 28 del D.L. n. 34 del 2020 ovvero del credito d'imposta previsto in relazione alle "spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione", di cui all'art. 125 del D.L. n. 34 del 2020.

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		LM40 Crediti di imposta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	
Redditi PF 2022				1	2	3	4	
				Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato	
				5	6	7	8	
				Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus	
				9	10	11	12	
				Bonifica ambientale	Monopattini e serv. mob. elettr.	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 37 DL 73/2021	
				13	14	15	16	
				Depuratori Acqua	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionario	Altri crediti d'imposta	
				17	18	19	20	
							21	
								.00

SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		LM40 Crediti di imposta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili		
Redditi PF 2022				1	2	3	4		
				Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato		
				5	6	7	8		
				Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus		
				9	10	11	12		
				Bonifica ambientale	Monopattini e serv. mob. elettr.	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 32 DL 73/2021		
				13	14	15	16		
				Depuratori Acqua	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario	Canoni locaz. impr. turistiche - art. 3 DL 4/2022	Social bonus		
				17	18	19	20		
				Sistemi accumulo integrati	ITS Academy 30%	ITS Academy 60%	Arrivati fisica ordinata		
				21	22	23	24		
				Altri crediti d'imposta				41	
				40					.00

Esempio di compilazione

Sebbene sia considerabile un quadro a sé stante, in cui confluiscono per intero le informazioni relative ai regimi fiscali agevolati, il quadro LM può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2023, quali il quadro RR (da compilarsi in relazione alla posizione contributiva del contribuente), il quadro RP (da valorizzarsi in talune situazioni di eccedenza di versamento) o il quadro RS (che accoglie alcuni elementi obbligatori di integrazione informativa).

Consideriamo gli esempi che seguono.

[segue]

CASO 2

La sig.ra Bianchi svolge un'attività di estetista, individuata con codice ATECO 96.02.02 ed applica il regime forfetario ex L. n. 190/2014 a partire dall'anno 2019. Compila, dunque, il quadro LM ed applica, avendone i requisiti, l'aliquota del 5% prevista per le nuove attività.

Supponiamo che, per vicissitudini personali, il totale dei ricavi conseguiti nel corso del 2022 sia stato pari a soli 10.000 euro ed i contributi previdenziali pagati ammontino, invece, a 7.600 euro.

Come ben noto, il reddito lordo (rigo **LM34**) sarà dato dall'applicazione del coefficiente di redditività corrispondente all'attività di estetista (67%), come indicato nella tabella ministeriale, al totale dei ricavi dichiarati in colonna 3; da tale importo si dedurranno, quindi, i contributi previdenziali pagati nel corso dell'esercizio e si otterrà il reddito netto (**LM 36**).

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54) <input checked="" type="checkbox"/>		Assenza cause ostatriche applicazione regime (art. 1, comma 57) <input checked="" type="checkbox"/>		Nuova attività (art. 1, comma 65) <input checked="" type="checkbox"/>	
		LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
		LM23	1	2	3	4	5	
		LM24	1	2	3	4	5	
		LM25	1	2	3	4	5	
		LM26	1	2	3	4	5	
		LM27	1	2	3	4	5	
		LM34	Reddito lordo		1	2	6.700,00	
		LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		1	2	6.700,00	
		LM36	Reddito netto					
		LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti 1		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) 2	
		LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
		LM39	Imposta sostitutiva					

Nel caso di specie, il reddito lordo di cui al rigo LM34 risulta essere inferiore ai contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, pertanto:

- i contributi indicati al rigo LM35 non potranno essere superiori al reddito lordo;
- il rigo LM36 andrà valorizzato a zero, non essendovi reddito imponibile;
- l'eccedenza di contributi previdenziali versati e non dedotti andrà riportata al successivo rigo LM49:

LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)	900,00
---	--------

In presenza di altri redditi non attratti nell'alea dell'imposta sostitutiva, infine, la stessa eccedenza potrà essere portata in deduzione dal reddito complessivo mediante indicazione della stessa nel quadro RP, al rigo RP21:

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali	900,00
---	--------

Il quadro RS nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RS costituisce un **quadro di raccordo nel modello Redditi** ed è riservato alla compilazione dei prospetti comuni agli altri quadri del modello Redditi: RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM.

Il quadro RS è stato integrato per recepire:

- I riflessi dell'applicazione della disciplina relativa all'ACE innovativa nel periodo d'imposta precedente;
- l'abolizione della disciplina delle perdite sistematiche per le società di comodo;
- l'esercizio dell'opzione nonché il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box.

Nel quadro RS sono stati inoltre inseriti nuovi righi relativi a nuovi crediti d'imposta:

- nel rigo RS255 va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy;
- nel rigo RS256 va indicato il credito d'imposta "Social bonus", per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

ACE INNOVATIVA

Il tema dell'Ace Innovativa o SuperAce, di cui al D.L. n. 73/2021, che prevedeva per l'anno 2021 l'innalzamento dall'ordinario 1,3% al 15% del coefficiente da utilizzare per determinare la deduzione Ace fino a un ammontare massimo di 5milioni di incremento patrimoniale, non esiste più nell'anno 2022.

Nelle dichiarazioni reddituali del 2022 si può però trovare ancora un riflesso della SuperAce 2021 in relazione all'applicazione della agevolazione alle società neocostituite nel 2020, nel caso in cui abbiano deciso di individuare quale primo esercizio sociale quello che chiude al 31 dicembre 2021, per le quali l'esercizio di vigore della SuperAce diventa l'esercizio 2022.

Per queste realtà i conferimenti in denaro e l'utile 2021 destinato a riserva nel 2022 diventano importi **da assoggettare a SuperAce del 15%**.

Il modello Redditi 2023 non presenta però dei quadri appositi dove indicare questi importi, bisognerà inserire il dato nella colonna 9 del rigo RS 113 (che normalmente accoglierebbe l'Ace ordinaria all'1,3%), e segnalare il codice fiscale della società nella colonna 8 del medesimo rigo RS 113 al fine di indicare che l'importo indicato non è il frutto di un errore bensì di una modalità consentita dall'Agenzia delle Entrate stessa (si veda al proposito la **FAQ datata 5 aprile 2023**).

[segue]

Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi deve essere inoltre gestito il “residuo” della SuperAce 2021. Nel caso in cui l'importo sia stato “trasformato” in credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, sarà necessario compilare il rigo RS112A.

CREDITO D'IMPOSTA					
Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A 6	7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
12	13	14	15	16	
,00	,00	,00	,00	,00	

Nella colonna 6 “Credito da restituire” bisognerà indicare la quota del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate che deve essere restituito qualora nel periodo d'imposta 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, bonus è restituito in proporzione a tale minore importo va indicato al rigo RS113 colonna 16 e va portato in aumento del reddito complessivo attraverso l'indicazione nel rigo RN3 sommato agli altri importi nella colonna 3.

RECUPERO ACE INNOVATIVA		
Codice Stato estero	Importo	Codice fiscale
15	16	17
	,00	

Nella colonna 7 del rigo RS112A “Credito riconosciuto”, va indicato il credito d'imposta riconosciuto (nei limiti dell'importo effettivamente spettante), successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Il contribuente non compila il campo qualora detto credito sia stato già indicato nel modello Redditi 2022 per il 2021. Il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 15 del rigo RS112A del modello Redditi 2022) va riportato nella colonna 8, diminuito dell'eventuale importo da “restituire” indicato nella precedente colonna 6 purché non sia stato già restituito.

Per l'anno fiscale 2022 rimane in vigore pertanto solo **l'ACE ordinaria** al 1,3% sulle variazioni in aumento del capitale dal 2010 al 2021.

Per i contribuenti Irpef, l'ACE ordinaria è calcolata applicando l'aliquota dell'1,3% alla variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Rileva inoltre come incremento del capitale proprio, anche la differenza (se positiva) fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (patrimonio netto che include l'utile). Sono incrementi di capitale proprio ad esempio gli utili d'esercizio non distribuiti destinati a riserve disponibili al netto dei prelievi in conto utili, che rilevano nell'esercizio di maturazione e non in quello di accantonamento. L'utile dell'esercizio 2022 rileva ai fini Ace nel 2022.

[segue]

SOCIETÀ DI COMODO

Con il decreto “Semplificazioni 2022” (articolo 9, comma 1, DI 21 n.73/2022) è stato abrogato, a decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

La previgente disciplina considerava “società di comodo” (articolo 30, n. 724/1994) non solo le società che non superavano il “test di operatività”, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentavano cinque periodi d’imposta in perdita ovvero, per lo stesso periodo di osservazione, presentavano indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.

Per le società in perdita sistematica, che siano anche società di capitali, era previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5 per cento.

L’obiettivo di tale abrogazione si fonda sulla considerazione che l’attribuzione della qualifica di società di comodo per perdite ripetute nel tempo, determinava l’applicazione della disciplina anche a soggetti pienamente operativi, ma non redditizi.

Al rigo RS116 del “quadro delle società di comodo” sono state di conseguenza eliminate le caselle 3 e 5 relative appunto alle “società in perdita sistematica”.

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%
RS123	Totale		Ricavi presunti 2	Ricavi effettivi 3		Reddito presunto 5
			,00	,00		,00

Il prospetto deve essere compilato al fine di verificare se una società è non operativa attraverso il “test di operatività”, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare in base ai valori iscritti all’attivo in bilancio. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo, applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali, la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate tramite interpello.

DISCIPLINA PATENT BOX

L'art. 6 D.L. n. 146/2021 ha abrogato il regime previgente del Patent box, prevedendo una nuova disciplina esercitabile in via opzionale dal periodo d'imposta 2021, che diventerà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2025.

L'applicazione della nuova normativa è limitata a software protetto, brevetti industriali, disegni e modelli, se tali beni sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività d'impresa, ed esclude dall'agevolazione i marchi d'impresa, i processi, le formule.

Viene elevata al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo; a tal fine nei quadri RF e RG del Modello Redditi PF, tra le "Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55, codice 86) e tra gli "Altri componenti negativi" (rigo RG22, codice 47), è stata prevista l'indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.

Il nuovo Patent box è cumulabile con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per le stesse spese.

Nel quadro RS, rigo OP21, è stato inserito l'esercizio dell'opzione: i soggetti interessati esercitano l'opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione, barrando, rispettivamente, la casella "1" ("Opzione") e la casella "2" ("Possesso documentazione").

SEZIONE IV Patent box	OP21	Opzione 1	Possesso documentazione 2	Comunicazione 3	Identificativo ruling 4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nella sezione "Dati relativi all'opzione Patent Box" del medesimo quadro RS, è stato previsto il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box, al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni oggetto dell'agevolazione, mediante indicazione:

- in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*, relative al proprio personale, in colonna 2, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in colonna 3, e ad altri costi, in colonna 4;
- in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo *extra-muros*).

	Numero dei beni 1	COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis 7
		Personale 2	Ammortamenti 3	Altri costi 4	
RS530 Software protetto da copyright		,00	,00	,00	
	5	,00	Codice fiscale fornitore 6		
RS531 Brevetti industriali		,00	,00	,00	
	5	,00	6		
RS532 Disegni e modelli		,00	,00	,00	
	5	,00	6		

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA

Nel rigo RS 255 va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99).

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Nel rigo RN 14 in colonna 7, andrà poi indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS255, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, di-minuita dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo RS255, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta.

Nel rigo RS255 va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va invece esposto nel quadro RU.

Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy	RS255	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
				Credito compensato Mod. F24	Credito residuo
				5	6
				,00	,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore (Social Bonus)	RS256	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
					Credito residuo
					5
					,00

Nel rigo RS 256 va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore (Social bonus) che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, n. 89 sono state individuate le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Nel rigo RN 14 in colonna 8, va esposto il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore (Social bonus), pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS256, colonna 1, e un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta.

Nel rigo RS256 va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va invece esposto nel quadro RU.

Il quadro RU nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. A tal proposito sono previsti i nuovi righe RU151-152-153 che accolgono una serie di dati volti ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Al fine di una corretta compilazione del quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

In relazione a quei contributi erogati sotto forma di crediti d'imposta sarà necessario compilare il quadro RU per evidenziare il credito da utilizzare in compensazione in F24, maturato e utilizzato nel periodo d'imposta. In particolare di seguito si citano alcuni casi di più frequente compilazione del quadro RU, relativamente ai crediti d'imposta:

- per il contributo energia elettrica;
- per investimenti in beni strumentali, per cui il quadro RU appare adeguato alle nuove percentuali;
- per commissioni su pagamenti elettronici.

Credito d'imposta energia elettrica

Il cosiddetto "bonus energia elettrica" è un credito d'imposta spettante sia alle imprese energivore, sia a quelle non energivore. Per quanto riguarda le imprese non energivore, esse hanno diritto a un credito d'imposta se dal confronto del costo sostenuto nei vari trimestri del 2022, hanno assistito ad un aumento medio dei prezzi di oltre il 30% rispetto ai corrispondenti periodi del 2019. Il credito d'imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'energia utilizzata nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 se la loro potenza disponibile è superiore a 16,5 KWH, e pari al 35% del costo sostenuto nell'ultimo trimestre del 2022 se la loro potenza disponibile è superiore a 4,5 KWH.

[segue]

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare hanno le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Nel rigo RU1, al fine di indicare correttamente il codice credito, bisognerà prestare attenzione se il bonus energia è attribuito alle imprese energivore o non energivore e verificare il trimestre solare di sostenimento dei costi energetici, in quanto sono previsti "codici crediti" diversi per le varie casistiche.

Si riportano, a mero titolo di esempio, alcuni codici relativi ai crediti d'imposta delle imprese non energivore.

CODICI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE:

- Codice credito O7 Credito d'imposta secondo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
- Codice credito P5 Credito d'imposta terzo trimestre dell'anno 2022 a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
- Codice credito Q4 Credito d'imposta ottobre novembre 2022 a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
- Codice credito R1 Credito d'imposta dicembre 2022 a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Esempio: Compilazione nel Modello Redditi del contributo energia elettrica spettante a un'impresa non energivora per dicembre 2022

Poiché tale contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile e della base Irap verrà rilevato nei bilanci delle aziende come provento non tassabile (anziché come diminuzione del costo "energia elettrica"), per agevolare l'individuazione della variazione diminutiva che transiterà nel quadro RF.

Descrizione	Quadro RU	Quadro RF
Contributo energia elettrica dicembre 2022	COD. R1	Variazione in diminuzione RF 55 Codice 99

[segue]

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
			R1					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00	
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00	
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo							
	(di cui ¹	²	^{B2}	^{C2}	^{D2}	^{E2}	1.000	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00	
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	
RU8	Credito d'imposta riversato						,00	
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	¹	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	²
						,00		,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00	
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹		1.000	

Credito imposta beni strumentali

I crediti d'imposta relativi ai beni strumentali sono legati ai seguenti investimenti effettuati nel 2022:

- beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 1, commi 1051 – 1063, L. n. 178 del 30 dicembre 2020, pari al 6% del costo di acquisto del bene (o costo sostenuto dal locatore in caso di contratti leasing), utilizzabile in compensazione F24 mediante Entratel o Fisconline in tre quote annuali, già a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Tale credito è spettante anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), pari al 40% del costo di acquisto del bene (o costo sostenuto dal locatore in caso di contratti leasing), per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di Euro, 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016), pari al 50%, nel limite massimo di un milione di Euro di costi ammissibili, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questi ultimi due crediti d'imposta sono validi anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Esempio: Credito imposta beni strumentali nuovi pari a € 1.500, già utilizzato in compensazione per € 500 nell'anno di acquisto del bene, relativo a un investimento di € 25.000, da evidenziare nel quadro RU Crediti d'imposta con il codice L3.

Descrizione	Quadro RU	Quadro RF
Credito d'imposta beni strumentali anno 2022	COD. L3	Variazione in diminuzione RF 55 Codice 99

[segue]

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
			L3					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo							1.500
	(di cui	¹	²	^{B2}	^{C2}	^{D2}	^{E2})	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							500
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00
RU8	Credito d'imposta riversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.		¹	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	²
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							~0
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni		¹			1.000

Credito utilizzato in compensazione F24 entro il 31/12

Nel rigo RU130 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta, che nell'esempio è pari a € 25.000.

RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B			
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A
		¹ 25.000	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Investimenti primo	Investimenti secondo	Investimenti terzo	

In particolare nel rigo RU140 vanno indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, che vengono assoggettati a credito d'imposta nelle percentuali previste per il 2022.

RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B			
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Investimenti primo	Investimenti secondo	Investimenti terzo	

Credito d'imposta pagamenti elettronici

Per l'anno 2022 spetta un **credito di imposta** sulle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici tracciabili, utilizzati dall'esercente o professionista, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro nelle seguenti misure:

- credito d'imposta del **100%** sulle commissioni pagate nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 30.06.2022;
- credito d'imposta del **30%** sulle commissioni pagate dal 01.07.2022.

L'art. 11-bis, comma 11, D.L. n. 73/2021 ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o la configurazione** di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati con i registratori telematici.

In particolare agli esercenti o professionisti che fino al 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o sostengono spese per il collegamento di predetti strumenti con i registratori telematici spetta un credito d'imposta fino a 320 euro nelle seguenti misure:

- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Esempio: credito d'imposta commissioni su pagamenti elettronici tracciabili pari a € 100

Descrizione	Quadro RU	Quadro RS
Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili	COD. H3	COD. 58
Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici (art. 22-bis D.L. 124/2019, aggiunto dall' art. 11-bis, comma 11, D.L. 73/2021)	COD. N6	COD. 72

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1		H3	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{E2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³		100,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00 IVA (Periodici e acconti) ² ,00 IVA (Saldo) ³ ,00 IRES (Acconti) ⁴ ,00 IRES (Saldo) ⁵ ,00 Imposta sostitutiva ⁶ ,00 IRAP ⁷ ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹ ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹	100,00

Essendo il credito d'imposta per le commissioni addebitate sui pagamenti elettronici un Aiuto di Stato, bisognerà anche compilare il quadro RS con la relativa codifica, che nell'esempio sarà il codice aiuto numero 58.

[segue]

Aluti di Stato										
BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
058										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11A	DI	1	960904	1		100 ,00				
RS401 DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18	giorno	anno	19	giorno	anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo			Numero civico				
23			24			25				
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto			Importo aiuto spettante	
26			27			28			29	
20						,00			100 ,00	

Nuovi rigi RU 150-151-152

Nel quadro RU è stato inserito un prospetto al nuovo rigo RU150 nel quale si dovranno indicare i dati anagrafici del titolare effettivo persona fisica che ha beneficiato dei crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Tali informazioni sono volte ad accertare, rispettivamente, la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le istruzioni alla compilazione del rigo RU150 precisano che, per ogni titolare effettivo persona fisica, in relazione ai periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali la società ha beneficiato del credito d'imposta, è necessario:

- per i soggetti residenti in Italia, indicare soltanto il codice fiscale;
- per i soggetti non residenti e, quindi, privi di codice fiscale, compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita.

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1	2	3
Codice fiscale	Nome			
5	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		9
7	8 giorno mese anno			
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo		Numero civico	Frazione	
13		14	15	

RU150 Titolare effettivo

Sono considerati titolari effettivi:

- le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
- se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all'entità della partecipazione (ad es. 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o che comunque esercitano un'influenza dominante sulla società;
- in via residuale, sono le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

Il beneficiario del credito che ha usufruito di un'ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato (circ. n. 33/2021), è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:

- in colonna 1, il codice del credito d'imposta;
- in colonna 2, l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- in colonna 3, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

RU151 Cumulo	Codice credito	1	Anno	2
	Descrizione ulteriore sovvenzione			
	3			

I soggetti che hanno fruito nel periodo d'imposta 2020 dei crediti d'imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti ad indicare nel rigo RU152:

- in colonna 1 e 3, l'ammontare dei costi sostenuti dal 1 al 31 gennaio 2020;
- in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d'imposta.

RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020	CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0		CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0	
	Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali	Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali
	1	2	3	4
	,00	%	,00	%

Il quadro LC nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro LC è da sempre dedicato alla determinazione dell'imposta per i contratti di locazione per i quali si è optato per il **regime della cedolare secca**.

Si ricorda che si tratta di regime facoltativo, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui proventi dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; inoltre tale regime si caratterizza per l'esenzione di imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Sono previste due diverse aliquote, del 10 e del 21 per cento, applicate a diverse tipologie di contratti di locazione; in particolare:

- aliquota del **21%** per i contratti abitativi ordinari e per chi si avvale del regime delle locazioni brevi (ossia contratti di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, per un numero di immobili inferiori a quattro);
- aliquota ridotta del **10%** per i contratti di affitto a studenti fuori sede, e per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
 - nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988, quali comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia)
 - nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Non si registrano novità nel quadro rispetto alla scorsa annualità.

Al solito si compone di due righe:

- rigo LC1 nel quale si indica l'imposta dovuta, l'eventuale importo delle ritenute subite in caso di locazioni brevi riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2023, l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2021, l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24, ed infine indicare l'ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l'anno 2022.
- rigo LC2, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2023.

Esaminiamo quindi due esempi di compilazione del quadro LC.

Esempio – Locazione abitativa al 21%

Il sig. Rossi Marco detiene un immobile abitativo con relativa pertinenza concesso in locazione, per il quale ha optato per il regime della cedolare secca sin dall'inizio della locazione, ossia da aprile 2021.

Per l'annualità di imposta 2022 il canone annuo è stato, da contratto, pari a Euro 6.000; ha corrisposto acconti di imposta pari a Euro 945.

Ne consegue che l'imposta dovuta per il 2022 sarà pari a $6.000 \times 21\% =$ Euro 1.260, che al netto degli acconti versati diviene pari a Euro 315.

Ecco come risulterà la compilazione del **rigo LC1**:

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente					
		1	2	3	4	5	6					
		1260,00	,00	1260,00	,00	1260,00	,00					
Determinazione della cedolare secca	LC1	Cedolare secca risultante da 730/2023										
	Eccedenza compensata Mod. F24	7	Acconti versati	8	Acconti sospesi	9	Trattenuta dal sostituto	10	Rimborsata da 730/2023	11	Imposta a debito	12
		,00	945,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	315,00		
	Imposta a credito	13	,00									

Nel **rigo LC2** come detto si determina l'importo degli acconti da corrispondere per l'annualità 2023, tenendo presente che è dovuto acconto nella misura del 100 per cento del suo ammontare, da corrispondersi al solito in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad Euro 257,52, di cui:

- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.

Con riferimento all'esempio proposto, considerato che l'acconto 2023 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2022 (pari a Euro 1.260), diviso in due acconti pari a rispettivamente il 40% e il 60% di tale importo, il quadro LC2 sarà così compilato:

Acconto cedolare secca 2023	LC2	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2
			504,00		756,00

Esempio locazioni brevi

La sig.ra Bianchi Sara inizia nel corso del 2022 a concedere in locazione a terzi, attraverso locazioni brevi e quindi di durata inferiore a 30 giorni, l'immobile di cui è proprietaria, mediante l'intervento di un intermediario. Nel corso del 2022 incassa canoni per Euro 5.000, per un importo quindi, al netto della ritenuta del 21% operata dall'intermediario (pari a Euro 1.050), di Euro 3.950.

L'intermediario provvede a rilasciare la certificazione unica dalla quale risultano le cifre sopra esposte.

In sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2022 la sig.ra Bianchi espone nel quadro LC le ritenute subite presenti nella certificazione unica:

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		1	2	3	4	5	6
		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
		1050,00	,00	1050,00	1050,00	,00	,00
Determinazione della cedolare secca		Cedolare secca risultante da 730/2023					
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	7	8	9	10	11	12
	Acconti versati	,00	,00	,00	Trattenuta dal sostituto	Rimborsata da 730/2023	Imposta a debito
	Imposta a credito	13			,00	,00	,00
LC2		Primo acconto		Secondo o unico acconto			
Acconto cedolare secca 2023		1	,00	2	,00		

L'importo delle ritenute subite coincide con l'imposta dovuta, quindi la sig.ra Bianchi non deve ulteriore imposta cedolare secca relativamente al 2022.

Il quadro RM nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Il quadro RM del Modello Redditi PF 2023 serve a dichiarare:

- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi di capitale corrisposti a non residenti o sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva;
- i valori rideterminati dei terreni;
- i redditi derivanti da beni sequestrati;
- i redditi derivanti da lezioni private sulle quali non è applicata l'imposta sostitutiva;
- i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva da applicare alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
- le quote o le azioni in OICR per le quali si opta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 1, commi 112 -113, L. n. 197/2022.

Il quadro è diviso in 19 sezioni.

All'interno del quadro il trattamento fiscale da riservare ai redditi percepiti cambia a seconda che siano conseguiti o meno nell'esercizio d'impresa:

1. se i redditi sono conseguiti nell'esercizio d'impresa, sono assoggettati a tassazione ordinaria. Nel quadro RM sarà possibile compilare gli appositi campi per chiedere la tassazione separata;
2. se i redditi sono conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa, sono assoggettati a tassazione separata. Nel quadro RM sarà possibile compilare gli appositi campi per chiedere la tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda il quadro RM del Modello Redditi 2023 SC e SP non si segnalano particolari novità, a parte la possibilità di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Si ricorda tuttavia, che tale possibilità è riservata alla rivalutazione dei terreni posseduti non in regime d'impresa, per cui la novità interesserà nel Modello Redditi SC solo gli enti commerciali e nel Modello Redditi SP solo le società semplici e le associazioni professionali.

Sezione XIX affrancamento quote di OICR

La sezione XIX rappresenta la principale novità del quadro RM per l'anno 2022. Deve essere compilata dai soggetti che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti a seguito della cessione o del rimborso di quote o azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), qualora il contribuente non abbia instaurato con l'intermediario finanziario un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altri stabili rapporti.

In particolare, è data la facoltà, per la determinazione dei redditi:

- di capitale derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di più soggetti, di masse patrimoniali costituite da denaro affidato a terzi o proventi dei relativi investimenti;
- di redditi diversi derivanti da plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;

di sostituire, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo d'acquisto delle quote o azioni di partecipazione all'organismo d'investimento, con un valore rideterminato dato dal valore delle quote o delle azioni al 31 dicembre 2022, a cui va sottratto il costo o il valore di acquisto o di sottoscrizione delle medesime quote.

La richiesta di affrancamento va presentata entro il 30 giugno 2023 all'intermediario finanziario con cui si intrattengono rapporti di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altri stabili rapporti o, in mancanza, direttamente in dichiarazione dei redditi compilando la sezione qui in esame.

L'eventuale opzione esercitata si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute al 31 dicembre 2022 e alla data di esercizio dell'opzione.

In caso di opzione al rigo RM38 deve essere indicato:

- in colonna 1, il valore delle quote o azioni in OICR alla data del 31 dicembre 2022 per i quali si chiede l'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- in colonna 2, il costo o il valore d'acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni di colonna 1;
- in colonna 3, la differenza tra la colonna 1 e 2;
- in colonna 4, l'imposta sostitutiva del 14% calcolata all'importo di colonna 3.

Redditi PF 2023	SEZIONE XIX Affrancamento quote di OICR	RM38	Valore quote o azioni in OICR	Costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni	Differenza	Imposta
	1		2	3	4	
			,00	,00	,00	,00

Sezione III imposte ed oneri rimborsati

Per l'anno 2022 le istruzioni alla compilazione del Modello Redditi 2023, prevedono espressamente che vadano indicati nella presente sezione i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel 2022.

Sezione X rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

L'articolo 29, comma 2, D.L. n. 17/2022 (c.d. "Decreto Energia") ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o enfiteusi, alla data del 1° gennaio 2022, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Per esercitare l'opzione era necessario procedere entro il 15 novembre 2022 alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima nonché al versamento di un'imposta sostitutiva stabilita in misura pari al 14%.

Redditi PF 2023	Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni						
	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

Sezione XVIII opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del TUIR

L'art. 1, comma 273, L. n. 145/2018 ha introdotto a partire dall'anno 2019, un regime opzionale consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 7% sui redditi prodotti all'estero, in caso di pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza nel mezzogiorno, in comuni con meno di 20.000 abitanti.

Per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 4/2022 l'opzione diventa esercitabile anche in caso di trasferimento in comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, sempre che il comune scelto per il trasferimento abbia una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Il quadro RT nel Modello Redditi 2023

SPECIALE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
2023

A cura della **Redazione**

INTRODUZIONE

Nel quadro RT vanno indicate le **plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/1986, percepiti nell'anno 2022 secondo il principio di cassa, da persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa, dalle società semplici, dagli altri soggetti ad esse equiparati e dagli enti non commerciali.**

Nel quadro non vanno indicati i proventi per i quali è stata esercitata l'opzione del risparmio gestito o amministrato. Tali proventi non vengono esposti nella dichiarazione dei redditi.

Il quadro si divide in sette sezioni. Le prime quattro si utilizzano per tassare le varie tipologie di plusvalenze realizzate, la quinta per indicare le minusvalenze non compensate nell'anno, la sesta riepiloga gli importi a credito eventualmente compensati con modello F24 e l'ultima sezione accoglie i valori relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni.

Quanto alle novità per l'anno 2022, si segnalano:

- nel modello Redditi PF, la riproposizione della rivalutazione delle partecipazioni
- nel modello Redditi SP, l'introduzione delle nuove sezioni II-B e VIII.

Modello Redditi PF sezione VII partecipazioni rivalutate

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 29 D.L. n. 17/2022 all'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rivalutare le partecipazioni, quote o diritti, non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2022, con il versamento di una imposta sostitutiva dei redditi in misura pari al 14%, da versare entro il 15 novembre 2022 in un'unica soluzione o in tre rate annuali.

Modello Redditi SP sezione II-B plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto attività

L'art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha esplicitamente incluso, a decorrere dall'anno 2023, tra i redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante il rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione, di cripto attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente ad € 2.000,00 nel periodo d'imposta.

Come conseguenza di ciò, su tali plusvalori va applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

La sezione in esame serve esclusivamente per quei contribuenti che, avendo periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, potrebbero trovarsi a dichiarare i plusvalori derivanti dalle cripto attività già nel modello Redditi 2023, invece che nel modello Redditi 2024.

Redditi SP 2023	SEZIONE II-B	RT31 Totale dei corrispettivi			,00
	Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività	RT32 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)			,00
		RT33 Plusvalenze (RT31 – RT32 col. 2) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			,00
		RT34 Eccedenza minusvalenze anni precedenti			,00
		RT35 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00) ²			,00
		RT36 Differenza (RT33 col. 2 – RT34 – RT35 col. 2)			,00
		RT37 Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT36)			,00
		RT38 Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
		RT39 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			,00

Modello Redditi SP sezione VIII crypto attività valutazione al valore normale

Tra le novità in tema di criptovalute troviamo anche la possibilità di affrancare il costo d'acquisto versando un'imposta sostitutiva del 14%.

In particolare la sezione VIII del quadro RM è riservata ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che devono indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 per la quale può essere assunto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore di mercato a tale data.

Per la compilazione della sezione VIII sarà necessario indicare:

- nella colonna 1, il valore della crypto-attività determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR;
- nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta del 14 per cento calcolata sull'importo di colonna 1;
- nella casella di colonna 3 la barratura se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 2 è rateizzato;
- nella casella di colonna 4 la barratura se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Redditi SP 2023	SEZIONE VIII		Valore crypto-attività	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	Crypto-attività: valutazione al valore normale	RT107	1	2	3	4
		RT108	,00	,00		
			,00	,00		

Guida pratica per il deposito del bilancio

A cura della **Redazione**

Come noto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio delle società di capitali va depositato in Camera di Commercio. Pertanto, ogni anno, siamo alle prese con un'articolata procedura, la quale comporta non poche accortezze. Innanzitutto, occorre premunirsi di una serie di strumenti (software, firme digitali, ecc.) che ci permettono di procedere in modo celere ed agevole all'adempimento del deposito; inoltre bisogna tener conto di una serie di variabili e di casistiche che di volta in volta si possono presentare. La presente guida vuole essere un breve "vademecum operativo" per coloro che, in questi giorni, si stanno preparando ai depositi dei bilanci approvati nei termini ordinari.

PREMESSA

Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati debbano essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.

La **pratica di deposito del bilancio** va predisposta tenendo conto dei seguenti documenti da allegare:

- a) il **bilancio**, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
- b) **tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio** ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell'assemblea, i quali dovranno essere allegati alla pratica nel formato PDF/A.

Se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall'assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile, **deve essere depositato il prospetto contabile e/o la nota integrativa anche in formato PDF/A.**

Si tenga ben presente che ogni documento dovrà:

- contenere denominazione, codice fiscale/numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, sede della società e l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta (art. 2250 c.c.);
- essere firmato digitalmente;
- riportare la dichiarazione relativa all'assolvimento del bollo in forma virtuale con indicazione della specifica autorizzazione della Camera di Commercio destinataria. In alternativa tale dichiarazione può essere contenuta in distinta¹;
- essere trasformato nel formato PDF/A;
- contenere le eventuali dichiarazioni richieste in relazione alla forma dell'atto e/o al soggetto firmatario, come meglio di seguito specificato.

¹ Dato non obbligatorio per tutte le Camere di Commercio

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESENTI

I soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese sono i seguenti:

- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperativa;
- società estere con sede in Italia;
- Geie;
- consorzi con qualifica di confidi (i consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale);
- contratti di rete di imprese;
- aziende speciali e istituzioni di enti locali;
- startup innovative.

Sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL:

- a) le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni), tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF;
- b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (ciò vale anche per il bilancio consolidato);
- c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- d) le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse. Fanno parte di questo insieme anche le società controllate non quotate con controllante quotata.

I soggetti esclusi dalla tassonomia XBRL dovranno presentare il bilancio nel seguente modo:

- Le società quotate in borsa devono redigere il bilancio in formato ESEF.
- I bilanci consolidati redatti con principi internazionali IAS/IFRS devono essere allegati alla pratica in formato Zip (combinazione dei formati XHTML e marcatura iXBRL)
- I bilanci ordinari devono essere redatti nel formato elettronico ESEF e con linguaggio XHTML

Gli eventuali altri allegati (es: verbale e relazione) possono essere presentati in formato PDF/A.

TERMINI

In base alle disposizioni del codice civile, i bilanci di esercizio devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 c.c.).

Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di "confidi") il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2615 bis c.c.).

L'omessa presentazione del bilancio e dell'elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 c.c.).

Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo. (N.B.: tuttavia, nella pratica, non tutte le Camere di Commercio considerano il sabato giorno festivo).

Inoltre, l'art. 2364 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2478-bis c.c., stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

OPERAZIONI PRELIMINARI E STRUMENTI UTILI

Di seguito verranno elencate una serie di attività e di strumenti pratici di cui munirsi preventivamente per effettuare in maniera semplice i depositi dei bilanci.

Per la predisposizione ed invio dei bilanci CEE possono essere utilizzate due modalità:

1. **“DIRE”** è il servizio web delle Camere di Commercio per compilare ed inviare on line depositi ed istanze al registro delle imprese tra i quali le pratiche di bilancio (<https://dire.registroimprese.it/>). Il nuovo servizio “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software specifico;
2. **“Altre soluzioni di mercato”** realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d’ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è presente al seguente indirizzo: <https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni-mercato>.

In seguito occorre munirsi del dispositivo di firma digitale e di un software che permetta di apporre la firma digitale (Dike, File protector) scaricabili gratuitamente dal sito di Infocamere (https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/download-software_5543).

Si consiglia di avere a disposizione un indirizzo PEC per la ricezione delle ricevute di deposito, di evasione della pratica e delle comunicazioni eventuali di correzione della stessa.

Inoltre, bisogna disporre di un software capace di trasformare i file, scannerizzati o generati, nel formato PDF/A. Esistono diversi software o siti web gratuiti che permettono di effettuare tale operazione in maniera semplice (sito Docupub, software PDF creator, ecc.).

Infine, occorre compilare ed acquisire tramite scansione ottica la “procura speciale” (N.B.: per il modello di procura speciale, si consiglia di consultare il sito web della Camera di Commercio competente), qualora il bilancio con tutti gli allegati e la pratica non vengano firmati digitalmente dall’amministratore o dal liquidatore ma da un soggetto terzo, come si spiegherà più dettagliatamente successivamente.

SOGGETTI FIRMATARI E CONFORMITÀ

Va precisato che i documenti e la pratica telematica devono essere firmati digitalmente da diversi soggetti elencati di seguito:

1. da un amministratore della società o dal liquidatore della società;
2. dal Professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 il quale dovrà dichiarare nel Modello NOTE/XX:
«Il sottoscritto....., iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della L. 340/2000».
3. dal notaio che sottoscrive utilizzando il certificato di firma di “funzione” (certificato di ruolo);

Alcune Camere di Commercio accettano che la domanda di deposito del bilancio sia firmata nel modo seguente:

4. da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stato conferito incarico ai sensi dell’art. 38, comma 3- bis del D.P.R. 445/2000, sottoscritto in forma autografa dal conferente e accompagnato dal documento di identità dello stesso amministratore/liquidatore.

N.B.: Si raccomanda di verificare se questa ultima modalità di firma è accettata dalla Camera di Commercio destinataria del deposito.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO XBRL

Il bilancio in XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore/liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.

In caso di presentazione del bilancio (composto da prospetti contabili e Nota Integrativa) in formato XBRL da parte di Professionista incaricato, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340, il firmatario deve apporre nell'apposito campo previsto in calce alla Nota Integrativa in formato XBRL, nel campo di testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "Dichiarazione di conformità del bilancio" la seguente dichiarazione:

"Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

Per i bilanci redatti secondo le previsioni delle micro-imprese è possibile inserire tale dichiarazione nel testo libero denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "dichiarazione di conformità del bilancio".

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO

Presentazione da parte di Professionista incaricato

In caso di presentazione da parte di Professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione:

"Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"².

Ciascun allegato al bilancio deve essere sottoscritto digitalmente dal Professionista e può essere copia di documento originale informatico, ovvero copia informatica o copia per immagine, in formato PDF/A, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.

Se invece il documento viene prodotto in duplicato informatico e reca le firme digitali di tutti gli originali sottoscrittori non occorre alcuna dichiarazione di conformità.

Presentazione da parte di soggetti diversi

In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal Professionista incaricato, il firmatario, qualora i documenti in questione siano originariamente analogici, deve allegare la copia per immagine (tramite scansione ottica) apponendo su ciascun documento la seguente dicitura:

"Il/La sottoscritto/a, nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".

Ciascun allegato al bilancio deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto che ha prodotto la copia.

Se invece il documento viene prodotto in duplicato informatico e reca le firme digitali di tutti gli originali sottoscrittori non occorre alcuna dichiarazione di conformità.

In Appendice sono riportati i prospetti sintetici che descrivono le azioni da compiere nei diversi casi sopra descritti, ordinati per soggetto legittimato al deposito.

² Il testo della dichiarazione può variare a seconda della Camera di Commercio di competenza

Indicazioni per soggetti obbligati al deposito XBRL

La presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall'elenco seguente:

- Bilancio ordinario (codice atto - 711)
- Bilancio abbreviato (codice atto - 712)
- Bilancio consolidato d'esercizio (codice atto - 713)
- Bilancio micro-imprese (codice atto 718)
- Situazione Patrimoniale di consorzi (codice atto - 720)
- Situazione Patrimoniale di contratti di rete (codice atto - 722)

Anche per le società in liquidazione sussiste l'obbligo di presentazione del bilancio di esercizio in formato XBRL. I file da allegare vanno suddivisi come segue:

- 1 file formato XBRL completo secondo le disposizioni di legge relative alle diverse fattispecie di bilancio;
- 1 file per ciascun altro documento di bilancio obbligatorio o facoltativo (Verbale di Assemblea, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, ecc.) in formato PDF/A.

Attenzione: per il bilancio consolidato il file in formato XBRL allegato è limitato ai soli prospetti contabili. In calce a ciascun documento allegato al bilancio deve essere apposta l'eventuale dicitura richiesta secondo le indicazioni sopra riportate.

COMPILAZIONE ED INVIO DEPOSITO BILANCIO CEE XBRL

Di seguito vengono riproposti, passo dopo passo, tutti i passaggi da compiere per predisporre ed inviare una pratica di deposito di bilancio CEE tramite l'applicativo "DIRE", che, a parere di chi scrive, è la modalità più semplice e veloce per portare a termine l'iter procedurale.

Tale applicativo, infatti, non richiede l'installazione di software.

Per utilizzare il servizio è necessario essere utenti Telemaco.

Il servizio consente di depositare **bilanci e situazioni patrimoniali che non necessitano di presentazione dell'elenco soci.**

Entro il primo semestre "DIRE" potrà inoltre essere usato anche per il deposito del bilancio con contestuale aggiornamento dell'elenco soci.

In attesa che questo sia possibile in DIRE, l'adempimento può essere compilato utilizzando il servizio FEDRA o altre soluzioni di mercato.

Si consiglia di attivare questa procedura dopo aver preparato e firmato digitalmente tutti i file che dovranno essere allegati e ciò per consentire poi una maggiore velocità di svolgimento delle operazioni. In particolare, si consiglia di creare una cartella specifica sul proprio PC o su un disco di rete, nella quale memorizzare i file per poi richiamarli dall'interno della procedura, come vedremo in seguito.

ACCESSO AL SERVIZIO


DIRE è raggiungibile all'indirizzo <https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>, cliccando su "DIRE" e quindi su "Accedi", inserendo le proprie credenziali.



Gli utenti registrati al servizio Telemaco (<https://mypage.infocamere.it>) potranno accedere direttamente a DIRE cliccando sulla sezione “LE MIE PRATICHE”, quindi “Strumenti”/ “BILANCI” e infine “DEPOSITO PRATICA DI BILANCIO”.

COMPILAZIONE


Dopo l'accesso a DIRE, per compilare una pratica di bilancio cliccare “Nuova pratica”:



La compilazione della pratica in DIRE si compone di quattro fasi:

1. IMPOSTA
2. COMPILA
3. COMPLETA E ALLEGA
4. FIRMA E INVIA

Nella fase “1.IMPOSTA” selezionare la categoria “Bilancio”:



N.B.

Per un aiuto nella compilazione della pratica di bilancio è possibile **consultare l’e-learning** o la **sezione dedicata a FAQ e assistenza** selezionando il “?” in alto a destra.

Dopo aver inserito l’impresa (codice fiscale o provincia sede e n.REA), indicare se la pratica è un rinvio e scegliere la modalità di compilazione.

Si tratta di rinvio se, su richiesta dell’ufficio del Registro delle Imprese, la pratica viene predisposta per correggerne una già inviata e sospesa. È necessario, in questo caso, indicare il numero di protocollo assegnato alla prima pratica.



La modalità di compilazione “Ad adempimenti” è guidata ed in genere consigliata perché prevede maggiori controlli, quella “A modelli Fedra” è per utenti esperti e consente la gestione di casi particolari (es. esenzione dell’imposta di bollo per associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI).

Nella fase “2.COMPILA” della compilazione “Ad adempimenti” selezionare il “Tipo bilancio/Situazione patrimoniale” e seguire i suggerimenti di DIRE per compilare correttamente la pratica, consultando eventualmente le informative “i” di fianco ad alcuni campi.

In particolare indicare la “Data chiusura esercizio”, la “Data approvazione bilancio” (che deve essere successiva alla “Data chiusura esercizio”) e il “Deposito XBRL/iXBRL” (soggetto obbligato, soggetto esente, ..).

The screenshot shows a web form titled "DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE" in the "COMPILA" phase. At the top, there are four steps: 1. IMPOSTA, 2. COMPILA (highlighted), 3. COMPLETA E ALLEGA, and 4. FIRMA E INVIA. The form contains the following fields:

- *Tipo bilancio / Situazione patrimoniale: **bilancio ordinario (711)**
- *Data chiusura esercizio: gg/mm/aaaa
- *Data approvazione bilancio: gg/mm/aaaa
- *Deposito XBRL/iXBRL: **Nessuna opzione**
- Motivo esenzione: **Scegli tra le opzioni**
- Distribuzione utili ai soci
- Mancato rispetto limite 70% imprese sociali

Una volta completata la fase “2.COMPILA” con i dati del bilancio, è necessario inserire dichiarante, allegati e importi nella fase “3.COMPLETA E ALLEGA”.

Nel caso la pratica venga depositata da un Professionista incaricato (L. 340/2000 art. 31, commi 2 quater e 2 quinquies) se si è scelta la modalità “Ad adempimenti”, DIRE genera automaticamente la dichiarazione in base agli estremi di iscrizione all’albo.

Nella modalità “A modelli Fedra” la dichiarazione va inserita nella fase “2.COMPILA” aggiungendo alla pratica il modello XX-note, cliccando su “+” di “agg.modello”.

The screenshot shows the "Modulo B - Deposito bilancio" interface. On the left, there is a sidebar with "Struttura" and "Mod.B". The main area displays "A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA" with the following information:

- *Posizione (sigla pv): **VENEZIA (VE)**
- *Nr. REA: [REDACTED]
- *forma giuridica: **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)**

At the bottom left, there are three icons: "+ agg. modello", "ricerca", and "elimina". At the top right, there are three buttons: "Lista riquadri", "In errore", and "Non compilati".

DIRE può preimpostare automaticamente alcuni allegati alla pratica. In questo caso per caricare il corrispondente file è sufficiente selezionare “Allega” nella lista “Azioni”. Per aggiungere allegati non preimpostati dal sistema è necessario premere “Nuovo allegato”.



Si ricorda che:

- il codice atto impostato nell'allegato deve essere coerente con la tipologia di bilancio impostata nella fase "2.COMPILA"
- la data del documento "Verbale Assemblea ordinaria" deve coincidere con la "Data approvazione bilancio"
- DIRE segnala automaticamente eventuali errori sull'allegato XBRL, per vedere i dettagli degli errori selezionare "Valida" nella lista "Azioni".

Infine, nella fase "4.FIRMA e INVIA" è possibile firmare la distinta generata dal sistema, ed inviare la pratica in Camera.

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

L'importo dei diritti di segreteria* è pari a:	> € 62,30 per via telematica > € 92,00 per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale
* comprensivo di € 2,00 per il contributo al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità OIC.	
L'importo relativo all'imposta di bollo è pari a:	> € 65,00
I depositi a rettifica di bilanci già depositati sono soggetti:	> agli ordinari diritti di segreteria, € 62,30; > all'imposta di bollo € 65.
La rettifica degli elenchi soci già iscritti è soggetta:	> ai diritti di segreteria € 30,00; > all'imposta di bollo € 65,00.
Per le cooperative sociali iscritte a questa specifica categoria ai sensi della L. n. 381/91, l'importo dei diritti di segreteria per il deposito del bilancio telematico è pari a:	> € 32,30 per via telematica; > € 47,00 su supporto informatico digitale.
> Le cooperative sociali sono esenti dall'imposta di bollo.	
Per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, interamente possedute da società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata:	> l'importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,30; > gli oneri relativi all'imposta di bollo sono pari a € 59,00.
Per le reti "soggetto":	> l'importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,30; > gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, sono pari a € 65,00.

Per le aziende speciali di cui al comma 5-bis dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 iscritte nel Registro delle Imprese, gli oneri di deposito ammontano a:	> € 65,00 per l'imposta di bollo;
	> € 62,30 per i diritti di segreteria.
Per le istituzioni di cui comma 5-bis dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 iscritte nel REA, gli oneri per il deposito riguardano:	> i diritti di segreteria pari a € 62,30;
	> l'imposta di bollo di € 16,00.
Per le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni il deposito del bilancio e l'eventuale elenco soci sono esenti da imposta di bollo (DPR 642/72, Allegato B – Tabella, art. 27 bis così come modificato dall'art. 1 comma 646 L. 145/2018)	
Per le start up innovative e incubatori certificati, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, il deposito del bilancio è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.	
Per le PMI innovative, iscritte nell'apposita sezione speciale PMI innovativa, il deposito del bilancio è soggetto al pagamento:	> dei diritti di segreteria pari a € 62,30;
	> è esente dall'imposta di bollo, per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

SANZIONI

Si ricorda che l'art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 28 Maggio 2023

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

roberto.valeri@logosnotizie.it